

CCLXXVI.

TORNATA DI SABATO 29 NOVEMBRE 1879

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *Si dà lettura di una proposta di legge dei deputati Minghetti e Luzzatti relativa al lavoro delle donne e dei fanciulli. = Congedi. = Giuramento del deputato Filì Astolfone. = Si fissa a lunedì lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Englen. = Il deputato Di Blasio svolge la sua interrogazione sulla costruzione della linea Termoli-Aquila — Risposta del ministro dei lavori pubblici, Baccarini — Replica del deputato Di Blasio. = Il deputato Bordonaro svolge la sua interrogazione circa la sospensione dei lavori della ferrovia Campobello-Licata — Risposta del ministro dei lavori pubblici — Replica del deputato Bordonaro — Replica del ministro dei lavori pubblici — Il deputato Corvetto svolge un'interrogazione da lui presentata al ministro della guerra sulle promozioni nell'esercito — Risposta del ministro della guerra — Replica del deputato Corvetto. = Discussione del disegno di legge per approvazione di con tratti di permuta di beni demaniali con altri del comune di Forlì — Si approva detto disegno di legge. = Discussione del disegno di legge riguardante le tare doganali — Anche questo disegno di legge è approvato. = Discussione del disegno di legge per affrancamento di canoni enfiteutici, livelli censi ed altre simili prestazioni dovute allo Stato — Sull'articolo 1 di questo disegno di legge parlano il deputato Sella, il ministro delle finanze, che propone un emendamento, i deputati Brunetti, segretario della Commissione, Bortolucci e Inghilleri — Il deputato Minervini propone un emendamento — Il deputato Florena accetta l'emendamento del ministro — Il deputato Indelli, della Commissione, risponde ai precedenti oratori — Il deputato Zeppa confuta alcune opinioni espresse dal deputato Sella, e chiede alla Commissione alcuni schiarimenti — Il deputato Indelli, presidente della Commissione, risponde — Replica del deputato Sella — Nuove dichiarazioni del ministro delle finanze — Il deputato Bordonaro propone un emendamento — Risposta del ministro delle finanze — Si approvano gli articoli del disegno di legge fino al n° 6 — Sull'articolo 7 parla il deputato Parenzo; cui risponde il ministro delle finanze — Replica del deputato Parenzo; cui risponde nuovamente il ministro delle finanze — Si sospende l'approvazione dell'articolo 7, che è rimandato alla Commissione — Sono approvati senza discussione gli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 — La discussione del disegno di legge pel trasferimento della sede del mandamento di Torreorsaia in Rocca gloriosa viene, su domanda dei deputati Bonghi e Cavalletto, rimandata ad altra seduta, per l'assenza del Guardasigilli.*

La seduta ha principio alle ore 2 10 pomeridiane.
Il segretario Quartieri legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato senza osservazioni.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Gli uffici hanno autorizzato la lettura di un disegno di legge presentato dagli onorevoli Luzzatti e Minghetti. Se ne dà lettura.

QUARTIERI, segretario. (Legge)

TITOLO PRIMO.

Art. 1.

La presente legge riguarda tutte le miniere e cave senza eccezione e tutte le officine, opifici e imprese industriali di qualunque genere dove lavorano abitualmente più di 15 persone, salvo i casi speciali nei quali si disponga altrimenti.

Art. 2.

Le donne di qualunque età saranno escluse dai lavori sotterranei.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1879

Art. 3.

Nelle aziende di che tratta l'articolo 1 della presente legge non potranno esser impiegate le donne nell'ultimo mese di gravidanza, e nel primo mese dopo il parto.

Art. 4.

Nelle aziende di che tratta l'articolo 1 della presente legge non potrà ammettersi al lavoro niun fanciullo maschio o femmina che non abbia compiuto l'età di 11 anni, e che non sia fisicamente idoneo al lavoro, o che sia affetto di malattia contagiosa.

Art. 5.

I fanciulli d'ambo i sessi dagli 11 ai 13 anni compiuti, non potranno soggiornare nelle miniere, opifici ed altri luoghi contemplati nella presente legge, più di 7 ore ogni 24 ore. I ragazzi dai 13 anni compiuti fino a 16 anni e le ragazze dai 13 anni compiuti ai 18 anni compiuti, più di 10 ore ogni 24 ore: inoltre agli uni ed agli altri in quest'intervallo dovrà esser data un'ora di riposo.

Art. 6.

I fanciulli d'ambo i sessi da 11 a 13 anni compiuti non possono impiegarsi al lavoro notturno cioè dalle ore 9 di sera alle 5 del mattino seguente. I ragazzi d'ambo i sessi dai 13 anni compiuti ai 16 non potranno impiegarsi al lavoro notturno per più di 7 ore.

Art. 7.

Alle donne, ed ai fanciulli e ragazzi dovrà inoltre accordarsi un intero giorno, la domenica (24 ore) di riposo per settimana.

Art. 8.

Non potranno ammettersi i fanciulli e ragazzi di ambo i sessi, sotto i 16 anni compiuti, qualunque sia il numero degli operai impiegati nell'azienda:

1. Nei locali dove vengono manipolate o fabbricate materie esplosibili spontaneamente per urto o per contatto di corpi infiammati.

2. Nei locali destinati alla preparazione, alla distillazione o alla manipolazione di sostanze corrosive e velenose o di quelle che esalano gaz deleterii o esplosivi.

3. Nei lavori pericolosi e malsani, comprese le tipografie e fonderie di caratteri.

Una tabella pubblicata con decreto reale udito il Consiglio superiore di sanità determinerà specificamente i lavori di che si tratta.

Art. 9.

I fanciulli sotto i 16 anni non potranno esser caricati di pesi superiori a 10 chilogrammi.

TITOLO SECONDO.

Art. 10.

Chiunque eserciti un'azienda sottoposta alla presente legge dovrà tenere un registro dei fanciulli e ragazzi che impiega, coll'orario del lavoro dei medesimi, affiggendone anche le corrispondenti tabelle in luogo visibile della stanza d'ingresso.

Art. 11.

Nelle aziende di che si tratta, nessun fanciullo o ragazzo potrà, durante le ore che precedono o che seguono il lavoro, soggiornare in un locale dove si eseguiscano operazioni dell'azienda stessa.

Sarà considerato, sino a prova in contrario, come effettivamente lavorante qualunque fanciullo o ragazzo sia trovato nei locali addetti alla lavorazione senza essere iscritto nel registro o fuori delle ore stabilite nell'orario di che all'articolo 10.

Art. 12.

In mancanza del registro e dell'orario, il fatto solo della presenza di qualunque persona indicata nella presente legge nei locali addetti alla lavorazione costituisce contravvenzione.

TITOLO TERZO.

Art. 13.

Per l'applicazione della presente legge è creato un ispettore capo, incaricato della sorveglianza delle miniere, cave, officine, opifici ed altre imprese industriali di qualunque genere. Egli sarà preso fra gl'ingegneri delle miniere o industriali.

Art. 14.

Questo ispettore sarà nominato con decreto reale dietro proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 15.

L'ispettore avrà un ufficio speciale presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio. Dovrà essere nominato entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge e avrà uno stipendio di lire...

Art. 16.

L'ispettore capo sceglierà e nominerà sotto la propria responsabilità il personale di ufficio, cioè il personale degli ispettori, sotto-ispettori, ingegneri o medici di cui abbisognerà per esercitare una sorveglianza efficace sul modo con cui è osservata la presente legge, a condizione che le persone da lui nominate abbiano il diploma rispettivamente d'ingegnere o di medico.

L'organico del personale sottoposto dall'ispettore

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1879

sarà allegato al primo bilancio di previsione per la sua sanzione parlamentare.

Art. 17.

L'ispettore nominerà pure sotto la propria responsabilità il personale avventizio di medici, ingegneri od altro di cui potesse abbisognare.

Art. 18.

Gli ispettori, sotto ispettori o i loro incaricati, avranno diritto di requisire la forza armata per scorta, ogni qualvolta lo credano necessario.

Art. 19.

Gli ispettori e sotto ispettori avranno diritto di entrare a qualunque ora del giorno e della notte, nei locali addetti alle aziende di che si tratta, ed avranno inoltre diritto di visitare in tutte le loro parti, durante le ore di lavoro, le officine, opifici, laboratori, ancorchè non indicati nella presente legge.

Art. 20.

Essi avranno diritto di escludere dal lavoro qualunque minorenne che all'esame medico risulti in modo manifesto incapace fisicamente di sostenere il lavoro cui è addetto, o affetto di malattie contagiose.

TITOLO QUARTO.

Art. 21.

Il proprietario dell'azienda incorrerà per ogni singola contravvenzione alla presente legge in una multa di lire 10 a 20 la prima volta e di lire 20 a 50 in caso di recidiva.

La multa sarà dovuta tante volte quante saranno le persone impiegate in contravvenzione alle disposizioni di cui sopra.

Art. 22.

La mancanza del registro o dell'orario di che all'articolo 10, come pure la mancanza dell'affissione delle tabelle corrispondenti, sarà punita con una multa da lire 20 a lire 100.

Quando, una settimana dopo constatata la mancanza del registro, dell'orario, o dell'affissione loro, questa mancanza durasse, sarà inflitta una multa da lire 100 a lire 500 per ogni successiva settimana che durasse questa mancanza. In caso di recidiva la multa sarà di lire 1000 per ogni settimana che durerà la mancanza.

Per ogni nome che mancherà nel registro sarà inflitta all'esercente la pena medesima come se avesse impiegato un fanciullo in contravvenzione.

Per ogni fanciullo o ragazzo che lavori secondo un orario diverso da quello affisso, sarà inflitta all'esercente l'industria una pena eguale a quella in

cui incorrerebbe se lo facesse lavorare oltre i limiti di tempo fissati dalla legge.

Art. 23.

Nel caso di cottimisti che scelgono ed impiegano persone indicate dalla presente legge, per conto proprio, rimane sempre responsabile l'esercente, salvo a lui la rivalsa verso il cottimista.

Art. 24.

S'intende che vi sia recidiva agli effetti degli articoli precedenti, quando il fatto punito fosse già stato constatato nell'azienda medesima nei sei mesi precedenti.

Art. 25.

Chiunque si opponga all'ingresso degli ispettori nei luoghi che hanno diritto di visitare, sarà punito di una multa di lire 100 a 500 la prima volta e di lire 500 a 1000 in caso di recidiva.

Art. 26.

Le multe non pagate si sconteranno col carcere secondo le regole del Codice penale.

Art. 27.

Gli ispettori e sotto-ispettori porgeranno querela presso il Tribunale correzionale, nel circondario nel quale si trova ciascuna azienda, delle contravvenzioni in quella verificate. Il Tribunale giudicherà dietro procedimento sommario, udite le parti, senza intervento di avvocati.

Nel caso che l'ispettore o un suo delegato non possa assistere al dibattimento, sarà obbligo della Procura del Re di fare le veci dell'ispettore.

Fino a prova in contrario faranno fede i processi verbali degli ispettori, sotto ispettori o persone incaricate dell'ispezione.

Art. 28.

La presente legge principia ad applicarsi un'anno dopo la sua promulgazione. Però dopo sei mesi dalla sua promulgazione gli ispettori, sotto-ispettori e persone incaricate dell'ispezione avranno diritto di entrare nelle aziende di che si tratta e di visitarle, senza potere però richiedere l'esibizione di verun documento o esigere l'applicazione di veruna delle disposizioni della presente legge.

Art. 29.

È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Regolamento annesso alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Art. 1.

Gli ispettori incaricati dell'applicazione della presente legge, richiederanno quello o quei documenti, o prove dell'età, che sembreranno loro più opportuni e più facili ad ottenersi col minor fastidio

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1879

di tutti, a seconda dei casi e dei luoghi. Così potranno o richiedere l'estratto di nascita, o un certificato medico, attestante che lo sviluppo fisico del fanciullo è tale da far ritenere che abbia compiuti gli 11 anni, o fare eseguire essi stessi la visita medica all'uopo.

Gli ispettori potranno pure ordinare la visita medica a qualunque minorenne impiegato negli stabilimenti di cui nella legge alla quale va annesso il presente regolamento, per convincersi, agli effetti dell'articolo 4 della legge, della loro idoneità fisica al lavoro al quale sono adoperati, e che non sono affetti da malattie contagiose.

Art. 2.

Chiunque eserciti un'industria sottoposta alla presente legge o principii ad esercitarla entro cinque mesi dalla promulgazione della presente legge, dovrà, entro il sesto mese dalla promulgazione medesima, farne la dichiarazione in carta libera, indirizzandola all'ufficio degli ispettori di cui negli articoli 13 e seguenti.

Chiunque principii ad esercitare un'industria dopo il quinto mese dalla pubblicazione della presente legge dovrà fare la dichiarazione di cui sopra entro un mese dal giorno in cui ha principiato ad esercitare la sua industria. Questa dichiarazione deve contenere:

1° Il luogo o i luoghi dove si esercita questa industria (provincia, comune, strada e numero o denominazione della località secondo i casi);

2° L'oggetto dell'industria.

Art. 3.

Il registro di cui all'articolo 10 della legge, dovrà contenere i nomi e cognomi di tutti i fanciulli e ragazzi impiegati nell'azienda e la loro età.

Questo registro dovrà essere ostensibile ad ogni richiesta delle persone incaricate in forza della presente legge dell'ispezione delle aziende.

Art. 4.

Chiunque eserciti un'azienda sottoposta alla presente legge dovrà tenere affisse nella stanza d'ingresso dell'azienda due tabelle: l'una contenente l'elenco dei fanciulli d'ambo i sessi dagli 11 ai 13 anni compiuti, l'elenco dei ragazzi maschi dai 13 compiuti ai 16 anni compiuti; l'elenco delle ragazze dai 13 anni compiuti ai 18 anni compiuti; l'altro contenente l'orario dei lavori dei medesimi. Nel caso che i fanciulli o i ragazzi vengano impiegati in due o più mandate, le quali si dieno la muta, si dovrà aggiungere all'orario la lista delle persone componenti ciascuna mandata, per ordine alfabetico, coll'orario del lavoro di ciascuna mandata.

La parte superiore di queste tabelle dovrà essere alta da terra due metri al più.

Art. 5.

Fra il personale avventizio non saranno ammesse a visitare le aziende sottoposte alla visita degli ispettori, persone che abbiano da meno di un anno lasciato l'impiego in una impresa industriale qualunque.

Art. 6.

Nell'impiego del personale stabile gli ispettori escluderanno, per regola, e salvochè non vi fossero ragioni speciali per la maggior efficacia del servizio, gli elementi locali, cioè le persone nate nella provincia in cui la ispezione si eseguisce, o che vi abbiano domicilio.

Art. 7.

Entro un anno dalla pubblicazione della legge, sarà promulgata con decreto reale, dietro proposta del ministro di agricoltura industria e commercio:

1. La tabella di che all'articolo 8;

2. La tabella degli onorari e delle diarie per il personale avventizio da adoperarsi dagli ispettori.

Art. 8.

Al personale stabile degli ispettori sarà applicata la tariffa delle diarie degli ispettori del Genio civile, parificandosi:

Gli ispettori capi a

I sotto-ispettori a

Il rimanente del personale a

Art. 9.

Gli ispettori, sotto ispettori, o persone incaricate dell'ispezione, faranno processo verbale di tutte le contravvenzioni al disposto della legge, e promuoveranno le azioni penali relative, a norma dell'articolo 27 della legge.

Art. 10.

Sarà obbligo degli ispettori di consacrare tutto il tempo lasciato loro libero dagli altri lavori indispensabili spettanti al loro ufficio, ad ispezioni eseguite personalmente. Delegeranno quelle ispezioni che non avessero il tempo di fare personalmente, ai sotto ispettori.

Distribuiranno le loro ispezioni personali in modo da poter sindacare l'opera dei sotto-ispettori.

Art. 11.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno, l'ispettore capo dovrà pubblicare una relazione sui risultati dell'opera sua nell'anno precedente.

Questa relazione dovrà contenere:

1° Il resoconto delle ispezioni eseguite nell'anno dagli ispettori e dai loro sottoposti, del modo con cui hanno trovato applicata la legge, delle penalità inflitte, ecc.;

2° L'indicazione dei punti nei quali la legge è facile ad esser violata, e la proposta dei provvedimenti per renderla efficace in quei punti;

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1879

3° L'indicazione dei casi in cui l'applicazione della legge non basta a raggiungere il suo scopo, quello cioè d'impedire in genere che sia imposto ai fanciulli e alle donne un lavoro eccessivo o per altre cagioni nocivo alla salute, e la proposta dei provvedimenti opportuni in conseguenza;

4° La menzione di quelle industrie, se ve ne sono, cui l'applicazione di qualche provvedimento contenuto nella legge rechi danno non necessario al fine delle medesime, e la proposta dei provvedimenti atti a conciliare la protezione dei fanciulli e delle donne coll'interesse di cotale industrie;

5° E in generale tutti i dati statistici ed altri opportuni per illustrare i fatti riferiti e per giudicare dei provvedimenti dall'ispettore stesso proposti.

Art. 12.

Questa relazione sarà presentata al Parlamento, e le sarà data la massima pubblicità possibile. Appena stampata sarà posta in commercio al prezzo del costo di stampa.

PRESIDENTE. Si stabilirà in un'altra seduta il giorno dello svolgimento di questo disegno di legge.

Chiedono congedo, per motivi di famiglia: l'onorevole Lanzara, di giorni 11; l'onorevole Correnti, di giorni 8; l'onorevole Pericoli Giovanni Battista, di giorni 5.

Per motivi di salute: l'onorevole Robecchi, di giorni 10; l'onorevole Molinari, di giorni 8.

Per ufficio pubblico: l'onorevole Diligenti, di giorni 4; l'onorevole Mantellini, di un mese.

Se non vi sono obiezioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

(Sono accordati.)

La Giunta delle elezioni fa la seguente comunicazione:

« La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica del 29 corrente ha verificato non esservi proteste contro i processi verbali della elezione seguente, e concorrendo nell'eletto le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valida la elezione medesima.

« Collegio di Aragona, eletto il signor Fili Astolfone Ignazio.

« *Il segretario della Giunta*
« Chinaglia. »

Do atto alla Giunta delle elezioni di questa comunicazione, e dichiaro il signor Fili Astolfone Ignazio deputato del collegio di Aragona.

Essendo presente l'onorevole Fili, l'invito a prestare giuramento.

(Legge la formola.)

FILI. Giuro.

PRESIDENTE. Nelle ultime sedute della Camera, nel mese di luglio scorso, sono stati presentati da vari deputati parecchi disegni di legge i quali già ammessi alla lettura degli uffizi, dovrebbero essere svolti dai proponenti. Uno di questi proponenti, l'onorevole Englen, il quale propone un disegno di legge sulla cessione ai comuni dei dazi governativi, fa istanza perchè piaccia alla Camera di inscrivere all'ordine del giorno lo svolgimento di questo suo disegno di legge. A me pare che si potrebbe, in principio della seduta di lunedì, svolgere questa proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, lo svolgimento del disegno di legge dell'onorevole Englen si porrà all'ordine del giorno di lunedì.

(Rimane così stabilito.)

Per gli altri disegni di legge aspetterò che gli onorevoli proponenti facciano istanza alla Camera, perchè sia stabilito il giorno dello svolgimento dei medesimi.

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO DI BLASIO AL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI SULLA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA TERMOLI-CAMPOBASSO-BENEVENTO-AQUILA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del deputato Di Blasio al ministro dei lavori pubblici, sulla costruzione della ferrovia Termoli-Campobasso-Benevento ed Aquila-Rieti.

Leggo il tenore dell'interrogazione:

« Il sottoscritto desidera d'interrogare il signor ministro dei lavori pubblici sull'esecuzione delle leggi 14 maggio 1865 e 28 agosto 1870, per quella parte che riguarda la costruzione delle linee ferroviarie Termoli-Campobasso-Benevento ed Aquila-Rieti concesse alla società delle ferrovie meridionali. »

A quest'interrogazione si è pure associato l'onorevole Marcello Pepe.

L'onorevole Di Blasio ha facoltà di parlare.

DI BLASIO. La mia interrogazione, alla quale si è pure associato il mio amico onorevole Pepe, sarà breve.

È inutile dica che in questa interrogazione non vi ha alcun sentimento di ostilità o di diffidenza verso il Ministero, e molto meno verso il ministro dei lavori pubblici, di cui riconosco la competenza e l'attitudine all'alto ufficio che occupa.

Non è la prima volta che intrattengo la Camera su questa questione, la quale è antica e dirò pure dolorosa; si tratta d'interessi vitali di diverse pro-

vincie, ai quali non si è ancora provveduto; si tratta della esecuzione di due leggi. Ed io compio un dovere non solo verso nobili e generose popolazioni, ma anche verso il Governo ed in omaggio alle istituzioni, dappoichè è nell'interesse di tutti che le leggi siano rispettate.

Con la legge 14 maggio 1865 veniva decretata e concessa alla società delle strade ferrate meridionali una ferrovia Termoli-Campobasso ad un punto di congiunzione della linea Benevento-Napoli; ed un'altra ferrovia Pescara-Aquila-Rieti.

Con quella legge si stabilivano i termini nei quali le dette linee avrebbero dovuto essere costruite, e si stabilivano delle multe pel caso di inadempienza agli obblighi che la società aveva contratti. I termini spirarono e la legge non venne eseguita.

Fu allora, cioè nel 1870, che il Parlamento fece una nuova legge con cui confermò l'altra del 1865, e stabilì nuovi termini per la costruzione di dette linee; i quali, secondo quella legge dice, non dovevano oltrepassare quelli già accordati colle leggi anteriori.

Questi termini confermati nel 1870 erano di quattro anni per la ferrovia Termoli-Campobasso-Benevento, e di cinque anni per la ferrovia Pescara-Aquila-Rieti. Avrebbero dovuto queste linee essere costruite, e trovarsi compiute prima, in tutto il 1870, e poi, per i nuovi termini, nel 1875. Ora siamo al 1879, e quelle leggi non sono state rispettate: per la ferrovia Termoli-Campobasso-Benevento non si è fatto nulla, e della linea Pescara-Aquila-Rieti si è costruito solamente il tronco Pescara-Aquila.

Io quindi domando al ministro dei lavori pubblici che cosa egli ha fatto, e che cosa intende di fare perchè le leggi siano eseguite.

Se era dovere, se per lo innanzi era necessario che queste leggi fossero rispettate, questa necessità, questo dovere è cresciuto ora maggiormente dappoichè il Parlamento ha votato ultimamente una nuova legge sulle costruzioni ferroviarie.

Con questa si confermano le antiche leggi, si conferma sempre più il diritto a quelle popolazioni di avere finalmente una ferrovia. Questa legge assegna pure il posto a queste linee: la linea Aquila-Rieti è collocata in prima categoria, e la linea Termoli-Campobasso-Benevento è divisa in due: la Campobasso-Benevento è messa in prima categoria, cioè tutta a carico dello Stato, e la linea Campobasso-Termoli in seconda, cioè col concorso di un decimo per parte degli enti interessati. La provincia di Molise ha già votato il concorso pel tronco Campobasso-Termoli; essa ha fatto e fa continue istanze al Governo perchè le leggi siano rispettate,

e perchè finalmente si costruiscano queste sospirate ferrovie.

Io credo che non toccherà a quelle nobili provincie anche quest'altra disillusione, che altre ferrovie cioè si costruiscano in Italia senza costruire anche quelle che furono votate da leggi anteriori. Ed io ho fiducia che questo non accadrà, essendo ministro dei lavori pubblici l'onorevole Baccarini.

Io perciò domando all'onorevole ministro che cosa egli ha fatto, che cosa intende di fare perchè la legge 14 maggio 1865, la legge 28 agosto 1870 e l'ultima legge sulle costruzioni nuove siano eseguite e si venga alla pronta costruzione delle ferrovie Termoli-Campobasso-Benevento e Aquila-Rieti. Attendo dalla cortesia dell'onorevole ministro una chiara ed esplicita risposta. Dopo di che prego l'egregio presidente di accordarmi ancora una volta la facoltà di parlare. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

BACCARINI, ministro dei lavori pubblici. Spero di rendere soddisfatto l'egregio interrogante con brevissime parole. Egli mi ha chiesto che cosa ha fatto il ministro per adempiere alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 29 luglio 1879 sulle costruzioni ferroviarie, il quale richiama all'adempimento delle leggi precedenti, di cui egli ha fatto cenno, rispetto alla costruzione delle linee ferroviarie Campobasso-Termoli e Aquila-Rieti. Appena ho ripreso la direzione del Ministero dei lavori pubblici, ho invitato la società delle ferrovie meridionali a dichiarare se intendeva o no di adempiere agli obblighi, che le venivano dalle leggi testè ricordate. La società delle ferrovie meridionali ha risposto che, in massima, essa riconosce di aver questi obblighi da adempire; ma che sussistono sempre le difficoltà le quali hanno impedito finora di tradurle in atto.

A questa prima risposta io non mi sono contentato, ed ho richiesto una deliberazione formale affermativa o negativa, vale a dire che la società, riservandosi tutti i diritti che credeva di avere, intraprendesse puramente e semplicemente l'esecuzione dei lavori.

A questo punto, non dirò si arrestarono, ma pigliarono un altro indirizzo le proposte della società. Essa chiese temperamenti sopra altre parti delle questioni che pendono colla medesima.

Tutti conoscono quali sono le condizioni di esercizio di quella rete. Quella società è regolata specialmente dalla così detta scala mobile, la quale porta a ciò, che essendo raggiunto il limite delle 15,000 lire per chilometro, al disopra del quale tutti i prodotti della rete vanno a beneficio dello

Stato, essa si trova in questa curiosa condizione di essere interessata a non procurare un maggiore sviluppo del traffico.

Ora io, su questo terreno, non nell'interesse della società, ma nell'interesse dello Stato, sarei inclinato a prendere qualche temperamento, forse anche prima che si possa adottare un determinato sistema per l'esercizio delle reti ferroviarie. Ma di questo non è oggi tempo di parlare.

Restringendo la mia risposta a ciò che fu lo scopo dell'interrogazione dell'onorevole Di Blasio, dirò che non ho potuto accettare nemmeno le ultime proposte della società, perchè troppo complicate ed impossibili anche ad essere soltanto discusse nel limite di tempo prescritto per poter adempiere gli obblighi che il Governo ha secondo l'articolo 19 della legge.

Che cosa intendo di fare, mi ha domandato l'onorevole mio amico Di Blasio.

Ecco quello che intende di fare il ministro dei lavori pubblici in chiarissimi termini: intimare alla società di cominciare i lavori nel 1880, anzi nei primi mesi del 1880, e se la società si rifiuta, provvederò all'esecuzione dei lavori direttamente per mezzo del Governo, come si farebbe per un'altra linea qualunque.

Questo è puramente e semplicemente l'obbligo che è fatto al Governo dall'articolo 19; ed il solo tempo che porrò in mezzo per eseguirlo, sarà quello che occorrerà per cautelare il Governo nelle formalità legali, quelle dell'intimazione da farsi alla società; poichè tutti sanno che presto si fa l'intimazione, ma poi ne nascono tali e tante questioni che per lo più se ne esce col *capo rotto*.

Ora, salvo quello che è imposto dalle cautele per tutelare l'interesse dello Stato, io dichiaro che intendo di procedere all'esecuzione delle linee a termini della loro classificazione, secondo la legge del 29 luglio, ove la società non incominci essa i lavori.

Non so se l'onorevole Di Blasio si troverà soddisfatto, però io posso aggiungere che farò il possibile per mantenere queste promesse.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Blasio ha facoltà di parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto.

DI BLASIO. Io ringrazio infinitamente il ministro dei lavori pubblici della risposta che si è compiaciuto di darmi.

Io sono d'accordo con lui che il patto della *scala mobile*, e qualche altro patto nelle condizioni di esercizio della rete ferroviaria, ai quali egli ha accennato, non hanno più ragione di essere ora, come forse non avrebbero avuto ragione di essere mai, e quindi bisogna correggerli e prendere qualche temperamento; però nelle trattative colle società fer-

roviarie, fa d'uopo anzitutto aver di mira di riuscire allo scopo, e non perdere tempo; perchè non è la prima volta che la società delle meridionali presenta delle trattative di riforme al Governo, e spesso queste trattative possono non essere fatte che per prendere tempo, e per non adempiere agli obblighi assunti. Ma lasciando da parte le altre questioni e venendo alla questione sulla quale ho mossa interrogazione, l'onorevole signor ministro si è compiaciuto di rispondere che egli intimerà alla società delle meridionali di incominciare i lavori nel 1880, anzi nei primi mesi del 1880, a seconda del prescritto della legge, e se la società non adempirà subito ai suoi obblighi, il Governo provvederà direttamente alla esecuzione dei lavori, non ponendo in mezzo altro tempo che quello necessario per cautelare il Governo colle formalità legali.

Io prendo atto di queste esplicite dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici, e non posso che dichiararmi soddisfatto, e lo ringrazio. E confido che non vi sarà più necessità che io od altro deputato maggiormente interessato in questa dolorosa questione debba nuovamente muovere interrogazione e richiamare il Governo alla esecuzione delle leggi per la pronta costruzione delle ferrovie Termoli-Campobasso-Benevento ed Aquila-Rieti.

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione degli onorevoli Di Blasio e Marcello Pepe.

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO BORDONARO AL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI SULLA SOSPENSIONE DEI LAVORI DELLA LINEA CAMPOBELLO-LICATA.

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Bordonaro, che è del tenore seguente :

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulle cause della totale sospensione dei lavori del tronco ferroviario Campobello-Licata. »

L'onorevole Bordonaro ha facoltà di svolgere la sua interrogazione.

BORDONARO. Non è la prima volta che io vengo a lamentare dinanzi alla Camera l'inadempimento di una legge, la quale avrebbe dovuto essere già attuata fino dal 1874; non ho trascurato neppure di rivolgermi in via amichevole all'onorevole ministro dei lavori pubblici, ed io credo che la soverchia mia insistenza sia stata la cagione per la quale egli non ha creduto rispondere alle mie personali sollecitazioni. Altro motivo veramente non saprei trovare, avvegnachè trattandosi d'interesse generale, io ritengo che l'onorevole ministro avrebbe potuto de-

gnare di una risposta qualunque le mie giuste e modeste raccomandazioni. Sarà dunque la terza o la quarta volta, non ricordo bene, che io vengo ad interessarlo, perchè si rechi a terminare una strada la quale rimane incompiuta da ben dieci anni. Non crediate, signori, che si tratti di centinaia di chilometri; sono 18 chilometri di ferrovia per i quali i lavori sono totalmente sospesi. Non è a dire il danno che quella parte meridionale della Sicilia risente da questo totale abbandono, e segnatamente la povera città di Licata, la quale impegnatasi in opere assai superiori alle proprie forze, per assicurare al suo commercio lo sbocco per la via di mare, dopo che videsi chiusa la via di terra, trovasi ora minacciata da completa rovina.

Il mancato compimento della linea Campobello-Licata ha completamente separato quella città dal resto della Sicilia, imperocchè è da notare che il Governo nella previsione che i lavori ferroviari, appaltati fino dal 1872, sarebbero stati compiuti nel 1874, classificava fra le strade intercomunali la via rotabile provinciale che riuniva quella regione al capo provincia Girgenti.

Segui da siffatta improvvida disposizione lo abbandono completo di quel solo mezzo di comunicazione, giacchè venuta meno la manutenzione da parte della provincia e non assunta dai comuni, nessuno vi provvede, onde Licata si trovò senza ferrovia e senza strada rotabile. Dico senza strada rotabile, poichè le condizioni in cui questa si trova sono tali che quasi si può dire non esista. Il servizio postale nel tronco Campobello-Licata, si fa con una specie di veicolo, che si vuol designare col pomposo nome di carrozza, ma che altro non è se non uno scatolone informe, dentro il quale fa da tappeto un po' di paglia che sovente è savio consiglio bruciare, per liberarsi dalla molestia di insetti immondi.

Per percorrere pochi chilometri si impiegano sei ore e si ringrazia Iddio quando ammaccati e col mal di mare si può giungere a casa con le ossa sane. Aggiungasi che quella così detta vettura capace solamente a contenere 4 persone, non di rado è costretta a riceverne dieci o dodici, quante ne arrivano col treno, giacchè manca ogni sorveglianza e non vi ha l'ombra di alcuna autorità rappresentante la direzione delle poste. È in siffatto modo che il Governo provvede in Sicilia al servizio postale dei passeggeri là ove mancano le ferrovie, val quanto dire quasi dappertutto.

La città di Licata ha perduto completamente il suo commercio, giacchè del porto non è da discorrerne per ora essendo esauriti i mezzi disponibili ed i lavori quindi essendo abbandonati; il traffico che si aveva per via di terra è stato anco deviato a bene-

ficio di città più fortunate, le quali hanno veduto compiere i lavori ferroviari in minor tempo: essa si trova quindi privata non solo delle comunicazioni ferroviarie, a cui avrebbe diritto per legge, ma non gode neppure della strada rotabile ordinaria che aveva e che la congiungeva al resto dell'isola.

Non è a dire lo stato di miseria in cui versa quella popolazione; in quest'anno segnatamente, in cui la natura è stata così avara dei suoi prodotti; onde allo immiserimento si aggiunge lo sconforto per le patite disillusioni, e si perde ogni fede nella giustizia e nel buon volere del Governo.

So che non ha guari l'amministrazione spedì sul luogo un ispettore, un certo signor Ponzo, il quale doveva illuminare il Governo sulle cause che hanno provocato il ritardo e poscia la totale cessazione dei lavori sul tronco in parola. Il Ministero non ha creduto far palesi i risultati di questa ispezione; quindi io prego l'onorevole ministro di voler manifestare alla Camera le cagioni che hanno determinato questo infelice stato di cose, che impediscono il regolare andamento dei lavori, con infinito danno di una intera regione italiana.

Chiedo altresì di voler dare, se lo crede, comunicazione dei risultati dell'ispezione ordinata, ed in ogni modo, desidero conoscere gli intendimenti del Governo, in ordine alla continuazione dei lavori, ed all'epoca probabile dell'apertura all'esercizio del tronco in questione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io non posso fare a meno di rilevare con qualche rammarico, l'esordio dell'onorevole Bordonaro; il quale si è lagnato, ed avrà forse ragione, che non sia stata data risposta a qualche sua lettera. Ora se l'onorevole Bordonaro non ha ricevuto risposta a qualche sua lettera, lo pregherei di attribuirlo ad uno smarrimento negli uffici, e non certamente ad alcuna mala volontà. Bene o male, soddisfacendo o no i desideri dei miei onorevoli colleghi, io ho per abitudine di rispondere sempre a tutto ed a tutti.

Venendo al merito della interpellanza, egli è pur troppo verissimo che sono trascinati soverchiamente in lungo i lavori di compimento delle ferrovie nel tronco da Campobello a Licata. Quel tratto di ferrovia sa l'onorevole Bordonaro ch'è diviso in due tronchi a seconda delle due imprese che vi lavorano attorno. Al primo, da Campobello a Favarrotta, ch'è di una lunghezza di 10 chilometri circa, stanno lavorando attualmente 550 persone, e v'è tutta la probabilità che per la fine di marzo possa trovarsi compiuto.

Resta il secondo tronco di 18 chilometri, quello

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1879

a cui più specialmente egli si riferisce, e che è fra Favarotta e Licata, nel quale disgraziatamente gli operai che lavorano sono appena una diecina. Da qual causa deriva questa che veramente sembra inconcepibile lentezza dell'esecuzione dei lavori? Credo che l'onorevole Bordonaro conosca quanto io la posso conoscere la causa di tale lentezza.

L'impresa era affidata ad una persona che morì prima del compimento dei lavori. Fu sostituito il *fideiussore*. Ne nacquero delle liti fra gli eredi del primo impresario e la persona che doveva sostituirlo. Da ciò un primo e grave impedimento al facile procedimento dell'impresa. Poi vennero le difficoltà finanziarie in cui si trovò chi succedette nella impresa. Si giunse al punto che essendosi alla meglio arrivati verso la fine degli obblighi che col primitivo contratto erano stati assunti, si stava per liquidare e per sciogliere completamente l'appalto. Quando, verso la fine del 1877 fu stimato opportuno, e poteva esserlo realmente, di continuare nel resto dei lavori colla medesima impresa.

Sgraziatamente il contratto che fu allora stipulato per la continuazione dei lavori, importava che all'impresa fosse pagata una somma di 260 mila lire, per transigere tutte le questioni precedenti; la qual somma avrebbe probabilmente bastato a mettere l'impresa stessa in condizione di procedere francamente e sollecitamente nei lavori. Senonchè l'amministrazione fu ed è tuttora impedita dal poter procedere al pagamento di questa somma per opposizioni elevate dagli eredi dell'appaltatore morto.

Questa condizione di cose ha fatto sì che l'impresa sempre più si è trovata mancante di mezzi; al punto che avendo pur l'amministrazione voluto che in tutti i modi i lavori non si rallentassero, ha dovuto provvedere spesse volte, direi quasi sempre, d'ufficio al pagamento della mercede degli operai.

I pagamenti che furono fatti d'ufficio per conto dell'impresa agli operai per sola mercede, ammontano forse, se ben ricordo a 115 mila lire. E questa sarà almeno una prova che l'amministrazione non ha di volontà propria abbandonato la cura che i lavori procedano il più alacremente che sia possibile. Nonostante ciò i lavori in questi ultimi tempi sono rimasti nello stato in cui ha accennato l'onorevole Bordonaro, vale a dire quasi completamente abbandonati. E si è per vedere di por fine a questo stato veramente intollerabile di cose, che io ho mandato sul luogo l'ispettore, a cui lo stesso onorevole Bordonaro ha accennato.

Questo ispettore ha fatto il suo rapporto, che è in data del 5 del corrente mese, ed ha fatto anche le sue proposte.

L'onorevole Bordonaro si è lagnato che il Ministero non abbia dato contezza dell'esito di quell'inchiesta. Io per verità non comprendo l'accusa. A chi doveva darne contezza? In primo luogo appena appena sono oggi in caso di sapere che cosa ha proposto l'ispettore medesimo; in secondo luogo non saprei veramente a chi dovessi render conto di quello che egli mi ha riferito. Le inchieste, quando non sono fatte per il pubblico, sono fatte per dar modo a chi ha la responsabilità di rendersi un esatto conto dello stato delle cose, e prendere un provvedimento.

L'ispettore ha suggerito una procedura, dirò così, da seguirsi ed ha fatto delle proposte per vedere di rimettere in carreggiata l'impresa, vale a dire in condizione di poter corrispondere ai suoi obblighi. Spero che l'onorevole Bordonaro non vorrà che io dichiaro per filo e per segno quali sieno queste proposte, perchè ciò non è nell'interesse dell'amministrazione. Spero che si contenterà che gli dichiaro che, o colle proposte fatte dall'ispettore, o in altro modo, farò tutto il possibile perchè prontamente l'impresa possa essere messa in condizione di riprendere i lavori, altrimenti io non potrei fare che quello che la legge mi indica, cioè provvedere con la esecuzione d'ufficio. Ma disgraziatamente questo mezzo non è il più pronto per l'esecuzione dei lavori.

Per evitare perdita di tempo, cercherò qualunque via perchè l'impresa possa da sè stessa continuare nell'esecuzione, ma continuare efficacemente; altrimenti bisognerà che mi rassegni a proseguire la procedura, ancorchè lenta, stabilita dalle leggi.

PRESIDENTE. L'onorevole Bordonaro è pregato di dichiarare se sia soddisfatto o no della risposta dell'onorevole ministro.

BORDONARO. Ringrazio prima di tutto l'onorevole ministro della gentile assicurazione che volle darmi per dileguare il dubbio in me sorto del poco o nessun conto, che egli potesse fare delle mie sollecitazioni amichevoli riflettenti l'adempimento di un servizio pubblico. Debbo poi assicurarlo che a prevenire la dispersione della lettera, io mi presi cura di raccomandarla per posta; e poichè egli non la ricevette, crederei che questo caso potrebbe fornire argomento ad ulteriori investigazioni affinchè simili inconvenienti non avessero più a ripetersi.

Venendo poi all'argomento che mi ha determinato a fare quest'interrogazione, io faccio osservare all'onorevole ministro che non sono punto competente a decidere della natura delle difficoltà di ordine tecnico, giuridico o finanziario, che si oppongono al proseguimento dei lavori. L'onorevole ministro dei lavori pubblici è a capo dell'amministrazione

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1879

appunto per risolvere queste difficoltà; e, se non crede di poterle risolvere coi mezzi che finora ha adottati, certamente ne saprà escogitare degli altri più efficaci, e di cui è feconda la legge. Io lascio quindi interamente alla responsabilità dell'onorevole ministro di provvedere. Io accennava solamente ai risultati dell'inchiesta fatta, non perchè volessi arrogarmi il diritto di discuterli, ma perchè credeva che da essa l'onorevole ministro potrebbe attingere lume e consiglio per prendere delle determinazioni decisive tendenti a rimuovere i lamentati inconvenienti.

In quanto alle assicurazioni poi dell'onorevole ministro, il quale vorrebbe far rilevare la buona volontà del Governo, la sollecitudine paterna dell'amministrazione nello spingere i lavori, dal fatto che questa ha speso 115 mila lire per la continuazione dei medesimi, io mi permetto di far osservare che la tenuità della cifra, in rapporto alla mole delle opere, depono contro le affermazioni sue. Ad ogni modo io prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro qualunque esse siano.

Non oso affermare che ho piena fiducia in esse, avvegnachè la dolorosa esperienza del passato ha fatto venir meno questa fiducia in me. Prendo solamente atto delle sue dichiarazioni, e crederò alle sue promesse quando le vedrò mantenute.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho chiesto di parlare per rispondere all'onorevole Bordonaro, e sopra due punti. L'uno si è che non so quali siano le assicurazioni da me date a lui o ad altri, pel cui adempimento io non abbia fatto il possibile. Questo dico riguardo alle ultime parole, colle quali egli disse di aspettare a credermi quando avrà visto il risultato delle mie disposizioni.

L'altro punto consiste in ciò, che l'aver io annunziato che l'amministrazione ha pagato per conto dell'impresa 115,000 lire per mercede d'operai, depono della poca, anzichè della molta cura che si è avuta dall'amministrazione medesima.

Non ho esposta questa cifra per prova dell'importanza dei lavori eseguiti, ma come misura dei pagamenti fatti d'ufficio per conto dell'impresa e per sola mercede degli operai. Non deve dedursene che l'impresa non abbia pagato mai altro pei lavori.

Non ho voluto dir altro se non che l'amministrazione ha esaurito tutti i mezzi che il contratto poneva a sua disposizione perchè l'impresa procedesse nell'esecuzione dei lavori. Altrimenti non resta che l'esecuzione pura e semplice d'ufficio.

Ritornando ancora sulla lettera ch'egli disse di avermi indirizzata raccomandata, replico, che non

ho inteso di mettere in dubbio nè ch'egli l'abbia mandata, nè ch'io l'abbia ricevuta.

Ho parlato di disguidi, ed egli può comprendere che disguidi accadono, ed anche frequentemente, negli uffici pubblici. Non intendo attribuire a lui, nè a me personalmente questi disguidi, ma può benissimo ammettersi che essi avvengano.

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Bordonaro.

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO CORVETTO AL MINISTRO DELLA GUERRA SOPRA LE ATTUALI CONDIZIONI DELL'AVANZAMENTO NELL'ESERCITO.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione dell'onorevole Corvetto al ministro della guerra sopra le attuali condizioni dell'avanzamento nell'esercito.

L'onorevole Corvetto ha facoltà di svolgere la sua interrogazione.

CORVETTO. Per giustificare l'interrogazione che ho rivolto all'onorevole ministro della guerra, non intendo ripetere alla Camera la dolorosa storia, che io le ho dovuto fare nella tornata del 17 febbraio scorso, per richiamare la sua attenzione e quella del Governo sulle critiche condizioni degli ufficiali dell'esercito in fatto d'avanzamento e di pensione di riposo.

Ricorderà, spero, la Camera, come in quell'occasione io le ho fatto presente che per inevitabile conseguenza dei modi e delle circostanze, in cui ebbe luogo la prima formazione dell'esercito italiano, esiste una anormale graduazione d'età e d'anzianità di servizio tra gli ufficiali dei vari gradi, onde l'avanzamento trovasi incagliato, gli ufficiali invecchiano e si sconsortano negli infimi gradi là dove il servizio è più faticoso e per ogni riguardo più duro; e vi sono ufficiali da 16 anni e più nello stesso grado, i quali tutto che idonei a far carriera, si vedono tolta ogni legittima speranza d'avanzamento, di migliorare la loro posizione, non hanno altra prospettiva se non quella di una povera pensione, con la quale non potranno campare la loro vecchiaia, dopo 30 anni di una vita tutt'altro che beata e gaudente, come è quella del soldato.

Ricorderà la Camera, come in quella medesima occasione io affermassi che vi erano nei quadri dei corpi attivi (intendo parlare dei reggimenti, escludo i distretti) più di 800 ufficiali, i quali erano ritenuti non più atti a prestare utile servizio nei corpi medesimi, molti dei quali, nei gradi inferiori, benchè sorpassassero l'età di 45 anni, non avendo ancora

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1879

25 anni di servizio, come è richiesto dalla legge attuale sulle pensioni, non hanno diritto ad assegnamento vitalizio, e non si possono gettare sul lastrico dopo che hanno onorevolmente servito il paese.

Ricorderà finalmente la Camera come l'onorevole ministro della guerra, l'onorevole Mazè De La Roche, confermasse la perfetta esattezza dello stato di cose, che io aveva posto innanzi agli occhi della Camera, ammettesse la necessità e l'urgenza di provvedimenti all'uopo, che dichiarava essere già allo studio, e prometteva di presentare quanto prima al Parlamento.

Sono passati dieci mesi e non furono ancora presentati questi provvedimenti attesi con tanta impazienza dall'esercito, che pena in questo stato di malessere. Ho creduto pertanto di adempiere un dovere collo invitare l'onorevole ministro della guerra a dichiarare se intende di mantenere e soddisfare lo impegno preso dal suo predecessore.

Io spero che egli mi darà una risposta, dalla quale potrò dirmi soddisfatto.

Non aggiungo altro. Solo mi permetterò di ripetere quanto dissi nella tornata del 17 febbraio, e lo ripeto colla più profonda convinzione: i provvedimenti intesi a migliorare, ad assicurare la costituzione dei quadri valgono più d'ogni altro a garanzia della difesa del paese, perchè, come la Camera sa benissimo, dalla buona costituzione dei quadri dipende oggidì più che mai la bontà degli eserciti. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

BONELLI, ministro della guerra. Risponderò brevemente all'interrogazione dell'onorevole Corvetto.

Riconosco tutta l'importanza delle sue osservazioni. So che nell'esercito vi è un troppo gran numero d'ufficiali in non buone condizioni fisiche, i quali proprio non possono convenientemente prestare il servizio attivo, a cui sono chiamati. Questi ufficiali peraltro conservano un sufficiente grado di salute, di vigore fisico per poter adempiere altri servizi secondari che sono pure molto importanti per l'esercito; per cui se esistesse una legge che permettesse di sottrarli al servizio attivo, e di impiegarli unicamente in questi servizi secondari, si farebbe un vantaggio all'esercito in due modi: si lascierebbero dei posti nei reggimenti che si potrebbero coprire con uffiziali più vigorosi, e si provvederebbe anche a tanti servizi secondari, ai quali ora non si può provvedere che malamente.

Oggi per questi si tolgono dai reggimenti degli uffiziali, la cui assenza poi si deve deplorare tutti i giorni; e vi ha una grande quantità di uffizi, a cui sono chiamati i graduati. So che il mio predeces-

sore, il generale Mazè, ha accettato l'invito della Camera di presentare un disegno di legge a questo scopo: di togliere, cioè, dai reggimenti gli uffiziali, che si trovano in condizioni fisiche non buone e di impiegarli in altri uffici secondari. Il disegno di legge, di cui si tratta fu anzi compiuto dal mio predecessore; ma non ho potuto finora presentarlo alla Camera perchè, in questi pochi giorni da che sono al Ministero, sono stato occupato in altri studi, in altre occupazioni che mi hanno vietato di riesaminarlo ancora in alcuni punti; ma in breve mi farò un dovere di presentarlo.

Con queste poche parole mi pare di aver risposto alla parte principale della domanda dell'onorevole Corvetto.

Egli parlava inoltre delle condizioni di avanzamento. Su questo punto non potrei rispondere adesso; perchè ho bisogno di raccogliere ancora alcuni dati per potere, all'occorrenza, dare una risposta precisa, come merita l'argomento. Tuttavia, quando fosse votata la legge desiderata dall'onorevole Corvetto, si otterrebbe già qualche vantaggio che, in parte, influirebbe anche sul sistema dell'avanzamento.

Si otterrebbe il vantaggio di mettere questi uffiziali, per cui il servizio attivo non è più confacente, in una posizione migliore, e i posti da essi lasciati fornirebbero un mezzo di avvantaggiare alquanto l'avanzamento, il quale, per verità, è arretrato in alcuni gradi dei più importanti. Per compiere però le disposizioni relative all'avanzamento, bisognerebbe anche prendere qualche altro provvedimento. Io ne farò uno studio e mi farò un dovere di presentare in un disegno di legge le disposizioni, che mi sembrano adatte allo scopo.

PRESIDENTE. L'onorevole Corvetto ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto delle risposte dell'onorevole ministro.

CORVETTO. Io mi dichiaro abbastanza soddisfatto delle risposte dell'onorevole ministro della guerra; ne prendo atto, e lo ringrazio. Solo lo prego di non mettere altri indugi.

L'onorevole ministro della guerra lo sa, lo stato di cose, cui ho accennato, è un malanno già cronico; e se più si tarda a rimediarvi, diventerà incurabile.

Io sono poi lieto che l'onorevole ministro della guerra abbia quasi promesso di presentare una legge per ritoccare quella dell'avanzamento. È necessario, e lo affermarono gli onorevoli Mezzacapo e Bruzzo in quest'Aula. È necessario introdurre nell'attuale legge sull'avanzamento qualche disposizione che garantisca maggiormente l'avanzamento in tutti i gradi...

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1879

TENANI... e in tutti i corpi.

CORVETTO. Sì, e in tutti i corpi.

Come è necessario altresì, o signori, che si provveda alle pensioni dei militari, dacchè si è provveduto a quelle degli impiegati civili.

In questi ultimi anni tutti gli Stati hanno migliorato la condizione di riposo dei loro ufficiali, persino la Turchia...!

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Corvetto.

IL DISEGNO DI LEGGE PER CONVALIDAZIONE DI DECRETI REALI È RIMESSO ALLA COMMISSIONE DEL BILANCIO.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Ho chiesto di parlare per pregare la Camera di voler acconsentire che il disegno di legge intorno alla convalidazione dei decreti reali di prelevazione dal fondo di riserva, che mi onorai di presentare nella tornata di ieri, sia inviato alla Commissione generale del bilancio.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze fa istanza che il disegno di legge presentato ieri per la convalidazione dei decreti reali, circa le spese fatte sul fondo di riserva, sia rimesso alla Commissione generale del bilancio.

Non essendovi obiezioni, la domanda dell'onorevole ministro s'intenderà accolta.

(È accolta.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DI CONTRATTI DI PERMUTA DI BENI DEMANIALI CON ALTRI DEL COMUNE DI FORLÌ.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione di contratti di permuta di beni demaniali con altri del comune di Forlì.

Se ne dà lettura.

COCCONI, *segretario*. (Lo legge)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passerà alla discussione dell'articolo unico; ne do nuovamente lettura.

« Sono approvati i seguenti contratti di permuta:

« 1° Contratto 28 marzo 1878 portante la per-

muta della parte demaniale dell'ex-convento dei Camaldolesi di San Salvatore in Forlì, con la parte dell'ex-convento di San Giacomo in San Domenico di proprietà del comune di Forlì.

« 2° Contratto 22 marzo 1879 portante la permuta di metri quadrati 198 di terreno ortivo demaniale attiguo alla caserma di Santa Maria del Gesù in Patti, con un terreno di metri quadrati 313 28 pure attiguo a quella caserma, e di proprietà del comune di Patti. »

Nessuno chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo unico testè letto.

(È approvato.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVALIDAZIONE DI UN DECRETO RIGUARDANTE LE TARE DOGANALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione di un decreto riguardante le tare doganali.

L'onorevole ministro delle finanze consente che si apra la discussione generale sul disegno di legge della Commissione?

MINISTRO DELLE FINANZE. Accetto che la discussione si apra sul disegno di legge presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene. Se ne dà lettura.

QUARTIERI, *segretario*. (Lo legge)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Si passerà alla discussione degli articoli.

Sono approvati senza discussione i seguenti articoli:

Art. 1.

È convalidato il regio decreto del 10 dicembre 1878, riguardante le tare doganali, colle aggiunte e modificazioni seguenti.

Art. 2.

Nell'elenco delle tare stabilito dall'articolo 1 del regio decreto sopracitato sono fatte queste aggiunte:

Per gli zuccheri.

Doppi involti di stuoia Chil. 5

Pel caffè.

Sacchi semplici	Chil:	1
Sacchi doppi	»	2
Fardi	»	4
Casse, botti, barili e caratelli	»	8

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1879

Art. 3.

L'alinea dell'articolo 2 del regio decreto medesimo è soppresso.

Art. 4.

È data facoltà al Governo del Re di pubblicare in un testo unico la tariffa delle tare quale risulta dal regio decreto 10 dicembre 1878 e dalle disposizioni della presente legge.

Questo disegno di legge sarà poi votato insieme col precedente.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE: AFFRANCAMENTO DEI CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI DOVUTE ALLO STATO.

PRESIDENTE. Ora all'ordine del giorno è iscritto il disegno di legge per l'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi ed altre simili prestazioni dovute allo Stato.

Chiedo all'onorevole ministro delle finanze se accetta che la discussione generale si apra sul disegno di legge presentato dalla Commissione.

MINISTRO DELLE FINANZE. Dichiaro di acconsentire che la discussione si apra sul disegno di legge presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene. Se ne dà lettura.

MELODIA, segretario. (Lo legge) (V. Stampato numero 170-A.)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

MINERVINI. Chiedo di parlare.

Bramerei sapere se la discussione si farà sul disegno della Commissione, o su quello del Ministero.

PRESIDENTE. L'ho già dichiarato, onorevole Minervini: su quello della Commissione.

MINERVINI. Grazie.

PRESIDENTE. Onorevole Brunetti, ella, come segretario della Giunta che ha esaminato questo disegno di legge, può nell'assenza del relatore indisposto difendere le proposte della Commissione?

(Il deputato Brunetti va a sedersi al banco della Commissione.)

Pare che assenta, non è vero?

BRUNETTI. Sì!

PRESIDENTE. Dunque si procede oltre:

« Art. 1. Nelle affrancazioni che si operano a termini delle leggi 15 marzo 1860, n° 145, del Governo della Toscana, e 24 gennaio 1864, n° 1636, in confronto del Demanio, del Fondo per il culto e della Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma,

è fatta facoltà ai debitori delle annue rendite e prestazioni, a cui le dette leggi si riferiscono, di liberarne gli immobili assumendo l'obbligazione di pagare nei modi seguenti un capitale eguale a 15 volte la effettiva prestazione di un anno. »

SELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELLA. Io considero questo disegno di legge come molto utile per l'amministrazione finanziaria, imperocchè giova sperare che faciliterà le affrancazioni, le quali sono...

(Il ministro della guerra sta in piedi parlando con un deputato e cuoprendo colla sua persona il ministro delle finanze.)

Il ministro della guerra costituisce una specie di corazza che impedisce la comunicazione della voce. (Si ride — Il ministro si siede)

Mira questo disegno di legge a liberare la proprietà da certi vincoli, e per conseguenza io non posso che applaudire al concetto, a cui si informa. Mi limito dunque a fare una domanda.

Parecchi di questi canoni corrispondono a determinati servizi, i quali si compiono col reddito precisamente rappresentato dal canone. Questo si è creduto sempre di fare, trattandosi di corpi morali a cui soltanto si estendevano le antiche leggi di affrancazione; si è creduto, dico, di poter, senza violare nulla, dar facoltà a chi paga il canone di dare invece del canone annuale un credito sul Gran Libro, precisamente eguale al canone, sebbene la differenza del valor capitale possa essere molto ragguardevole. Tra il valore di 5 lire di rendita e il valore di un canone il più delle volte garantito fermamente sopra la proprietà fondiaria, nei tempi passati la differenza era notevole.

Ora il disegno di legge attuale dà facoltà di liberare gli immobili da queste annue rendite e prestazioni assumendo l'obbligo di pagare un capitale eguale a 15 volte l'effettiva prestazione di un anno; così dice l'articolo 1 che stiamo discutendo. Ora chi riceve 15 volte la prestazione di un anno, nelle attuali condizioni del mercato può procacciarsi una rendita eguale a quella che prima aveva?

Mi limito all'accennata difficoltà e aspetto dall'onorevole ministro e dalla Commissione di sapere se ci hanno pensato, onde non accada poi che ci si possa rimproverare a proposito di questa delicata questione dell'affrancazione, che altre volte non abbiamo pagato il valore capitale. Io credo che siasi fatto bene... La mia coscienza riguardo a ciò fu sempre tranquilla, trattandosi, ripeto ancora, di corpi morali; ma se adesso veniamo anche ad addottare delle modificazioni, le quali tocchino anche la rendita, temo che possa nascere qualche censura di

indole abbastanza seria, sopra la disposizione che stiamo per adottare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io sono lieto prima di tutto di sentire dalla bocca autorevole dell'onorevole Sella come questo disegno di legge sia ispirato ad un concetto economicamente e finanziariamente molto utile.

Dico economicamente, imperciocchè importa moltissimo che la proprietà sia sciolta dai vincoli che pur troppo l'incepiano e ne rendono sì difficile il miglioramento e la trasmissione. Dico finanziariamente, imperciocchè, o signori, non bisogna dissimularsi che una delle piaghe principali dell'amministrazione demaniale e di quella del Fondo pel culto è appunto l'amministrazione dei censi, canoni e livelli. Vi è una massa di piccole partite, milioni di piccole partite, le quali non si riscuotono che in minima proporzione, e per quella parte che si riscuote il provento della amministrazione creditrice è enormemente scemato dall'aggio che bisogna pagare ai riscottitori. Oltre a ciò si tratta di diritti per lo più incerti, contestati, contestabilissimi, i cui titoli rimontano ad epoche molto lontane da noi, che è difficile rintracciare, e che è anche difficile e penoso a far valere in via giudiziaria.

La Camera si è lagnata altre volte, e con ragione, come tra i residui attivi delle finanze figurasse una partita di circa otto milioni da esigere per questi redditi demaniali sparsi in tutto il territorio dello Stato.

E lo stesso ed in proporzioni anche maggiori si verifica nel Fondo pel culto.

Ora non vi è il menomo dubbio che questo disegno di legge, il quale mira allo scopo di liquidare queste proprietà demaniali e di liquidare anche il più prontamente possibile le principali attività del Fondo pel culto, è degno di essere raccomandato alla benevola attenzione della Camera.

Non voglio anticipare un apprezzamento molto preciso, ma dagli studi e dalle investigazioni fatte dall'amministrazione demaniale, di cui io diedi un saggio alla Camera colla presentazione del disegno di legge che si sta discutendo, apparisce che la liquidazione di questi crediti pel Demanio dello Stato, potrà portare un'incasso di circa 4 milioni l'anno di più di quello che attualmente si riscuote.

Detto ciò in genere quanto allo scopo della legge e quanto al principio a cui essa s'ispira e detta anche una parola di ringraziamento alla Commissione, che ha avuta la bontà d'approvarla, m'incombe il debito di rispondere alla dimanda speciale fatta dall'onorevole Sella, al quale se non ho mal compreso, non sembra abbastanza remuneratore il prezzo di 15 volte l'annualità del canone per gli enti morali, che

sono possessori adesso di questi canoni, censi e livelli. Veramente di enti morali qui non se ne contempla nessuno, meno l'amministrazione del Fondo per il culto, la quale è, più che un ente morale, un'azienda patrimoniale dello Stato.

Questa legge non si riferisce punto agli enti morali di altra natura, che non appartengono all'amministrazione vera e propria dello Stato. Anzi nella diligentissima relazione della Commissione della Camera si trova agitata la questione, se non fosse stato conveniente estendere il provvido concetto della legge agli altri enti morali, e per buone ragioni si conclude contro il partito della estensione.

D'altronde l'obbietto dell'onorevole Sella avrebbe molta consistenza nell'ipotesi che queste piccole partite si riscuotessero, perchè allora io comprenderei benissimo che si possa fare il ragguaglio tra la rendita ricavabile dal capitale indicato nell'articolo primo, e la rendita, che ora si ricava dalle prestazioni singole. Ma siccome ho dichiarato che la massima parte di questi censi, canoni e livelli si riducono a piccole partite di 10 e 5 lire che passano d'esercizio in esercizio tanto per lo Stato che per il Fondo per il culto, come residui attivi; siccome non se ne riscuote che una piccola parte, e con grande stento, così è evidente che trattasi non di perdere qualcosa, ma di guadagnare invece mediante un'equa e ormai necessaria liquidazione.

In conseguenza, io credo che l'obbietto, a cui ha accennato l'onorevole Sella, non possa avere importanza nella subbietta materia. E torno a ripetere che le disposizioni di questo disegno di legge, le quali vennero anche ampliate in alcune parti dalla Commissione, non potranno che tornare di grande utilità ed all'amministrazione dello Stato ed all'amministrazione del Fondo del culto.

E, poichè ho la parola, mi permetterei di proporre un emendamento di pura forma all'articolo 1. Ove si dice: « del Fondo per il culto e della Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma » direi: « del Fondo per il culto e del Commissariato della liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma »: perchè, come la Camera rammenta, la Giunta liquidatrice è ormai soppressa, e ad essa fu sostituito un Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico. Perchè la legge sia in armonia colle leggi precedenti, reputo necessario questo breve ed innocentissimo emendamento di forma.

PRESIDENTE. L'onorevole Brunetti ha facoltà di parlare.

BRUNETTI. Ho chiesto di parlare perchè sento di avere il debito di dare una qualsiasi risposta all'onorevole Sella; e la Camera permetterà che, essendo assente l'onorevole relatore, ed essendo io giunto a

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1879

Roma in questo momento, ignorando persino che dovesse discutersi questo disegno di legge, io dica poche parole così per quello studio che precedentemente ho potuto fare come membro della Commissione incaricata dell'esame della proposta di legge che si sta discutendo. Veramente nulla avrei da aggiungere alle autorevoli parole dell'onorevole ministro delle finanze; ma mi pare che l'onorevole Sella, sollevando la questione, se la moltiplicazione di questo canone quindici volte, o meglio, il prodotto di questa moltiplicazione, rappresenti esattamente quello che le amministrazioni pubbliche oggi riscuotono dai debitori dei canoni, il calcolo di questa equazione che, pare a me, vorrebbe l'onorevole Sella, dipende precisamente da quel capitale che si crede che le amministrazioni pubbliche stesse introitino dai debitori di questi canoni. Ora l'onorevole ministro delle finanze ha esattamente osservato che la realizzazione di questi canoni è assolutamente variabile ed incerta. È variabile sia che si paghi a contanti, sia che si paghi in rate.

Il pagamento varia secondo le condizioni giuridiche; è poi incerta perchè la mora dei debitori mette le amministrazioni pubbliche nella necessità d'adoperare talvolta i mezzi giudiziari, i quali o tardi o male, e con molto dispendio, raggiungono lo scopo. Quindi questo capitale, che dovrebbe formare il primo termine dell'equazione, è talmente incerto che non può dirsi che il prodotto della moltiplicazione del canone per quindici lo superi o siagli inferiore. Naturalmente si è preso dal Ministero e dalla Commissione un termine approssimativo, si è creduto che, moltiplicando per quindici questo capitale, non si avrebbe la rendita se questa rendita si elevasse al cento per cinque, ma che si otterrebbe approssimativamente la rendita se questo cento per cinque fosse immune da dispendi dei giudizi e dai dispendi delle riscossioni che debbono farne le pubbliche amministrazioni. Ora alla Camera è noto che questo cento per cinque non si esige mai, non è possibile esigere il capitale nella sua integrità da migliaia di debitori, i quali per lo più si rendono morosi.

Forse l'onorevole Sella, meno che alla quantità del capitale e meno che al canone, avrà rivolto la mente a quelle amministrazioni pubbliche che ne sono creditrici; forse egli nelle parole *Fondo pel culto e demanio* crede che s'implichino per avventura altre amministrazioni; ma a me pare risulti chiaro che tanto dalla relazione che precede il progetto dell'onorevole ministro, quanto dalla relazione della Commissione, che i creditori sieno circoscritti nei limiti del demanio e del Fondo pel culto.

Io non ho altro da aggiungere, se non che sento

l'obbligo di ringraziare l'onorevole ministro delle finanze delle benevole parole rivolte alla Commissione, della quale mi rendo interprete poichè il relatore e vari commissari sono assenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Sella ha facoltà di parlare.

SELLA. Alla mia volta ringrazio tanto il Ministero quanto la Commissione delle spiegazioni che mi hanno date. Il mio unico proposito era questo: che fosse bene inteso che qui non si sancisce un principio generale da applicarsi poi ad altri corpi morali; qui non si tratta che dello Stato creditore, il quale nel suo interesse crede di dover fare una facilitazione al debitore; ma non s'intende d'adottare un principio che possa più tardi essere applicato nelle relazioni tra privati ed altri enti morali all'infuori dello Stato.

Questo è ciò che a me importava fosse ben chiarito, poichè altrimenti confesso che non avrei potuto dare il mio voto al disegno di legge. Sebbene sotto il punto di vista economico ci sieno altre ragioni per estendere questa legge, io credo tuttavia che ciò non sarebbe giusto e si violerebbero principii ai quali in nessun modo si deve attentare.

Importa in secondo luogo dichiarare, ciò che non ho udito nè dal banco del Ministero, nè da quello della Commissione, sebbene credo che sia nell'intendimento di tutti, importa dichiarare, dico, che se il demanio o qualunque altro ente del Fondo per il culto, come il Commissariato liquidatore... (non so come si chiama.)

PRESIDENTE. Commissariato per la liquidazione.

DEPRETIS, ministro dell'interno. La Giunta liquidatrice.

SELLA. È soppressa la Giunta liquidatrice: ora c'è altra cosa.

... Che se il Commissariato dunque ha degli oneri i quali corrispondono a canoni, non perchè in questa trasformazione di canoni vi possa essere diminuzione del reddito rappresentato dall'attività che è data in posto del canone, si debba dedurre una ragione per menomare queste passività corrispondenti. Credo che questa sia perfettamente l'intenzione dell'onorevole ministro e della Commissione; e con queste spiegazioni credo che il disegno di legge si possa votare con perfetta tranquillità.

Del resto io sono anche convinto coll'onorevole ministro e con la Commissione che la differenza è piccola, al tasso attuale della rendita: poichè se noi la prendiamo a 90, corrisponderebbe a 18 sopra 100 anzichè a 15; e questa differenza tra 15 e 18 credo anch'io che non sia una grande generosità per la pubblica finanza, perchè oramai siamo ridotti a

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1879

piccoli canoni per cui le spese di riscossione sono così ragguardevoli, le quantità di arretrati sono così importanti, che in realtà finirà per non esserci un notevole sacrificio.

Già m'immagino che le partite importanti sieno state affrancate allorquando la rendita si trovava a ben altre condizioni che sia oggi, e quando l'affrancante aveva un vantaggio molto più notevole che non sia quello offertogli oggi dalla legge che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. L'onorevole Bortolucci ha facoltà di parlare.

BORTOLUCCI. Io dichiaro innanzitutto che riconosco l'utilità di questo disegno di legge: si tratta infatti di una legge la quale è diretta a svincolare la proprietà da certi oneri e da certi vincoli reali che ne inceppano il suo sviluppo e la sua commerciabilità.

Le ultime parole però, che ho inteso dall'onorevole Sella, mi dispenserebbero dal parlare ulteriormente, se non mi premesse di avere una spiegazione categorica dall'onorevole ministro delle finanze sul valore giuridico e sull'estensione di questa legge.

Il progetto di legge dà facoltà di affrancare a fronte di quindici annualità certi canoni o rendite o prestazioni dovute al demanio o al Fondo pel culto e che sono inerenti alla proprietà fondiaria. Ora può darsi che tali canoni o prestazioni siano soggetti a pesi in favore di terzi o abbiano una destinazione a pro di enti morali dipendentemente dagli atti di loro costituzione: in tal caso io suppongo che questi pesi e questa destinazione saranno rispettati, e non verranno in alcun modo pregiudicati da questa legge. Ma siccome nulla è detto in proposito, così io attendo una dichiarazione esplicita dall'onorevole signor ministro, la quale tolga ogni dubbio; diversamente non mi sentirei in grado di dare alla legge il mio suffragio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Minervini.

MINERVINI. Io darò con piacere il mio voto a questa legge, perchè la veggio informata a quei principii che noi abbiamo sempre professati da questi banchi (*Sinistra*): cioè, di non aver avuto, come i nostri avversari, il coraggio della paura. Invece noi, da parte mia almeno, non dobbiamo avere la paura del coraggio; e in questo io vorrei che ci fortificassimo con concordi sentimenti; perchè finora la nostra sinistra, che è esposta a tanta discussione, credo che qualche cosa abbia fatto per meritare che le fosse detto di aver avuto paura del coraggio. Il coraggio, o signori, è la coscienza delle proprie forze e la coscienza delle proprie forze sta nella fede, nella libertà vera. Onorevoli colleghi, smettasi la paura del coraggio ed andiamo ordinatamente al

progresso civile. (*Bene!*) Questo disegno di legge non obbliga nessuno; dice che si può, non che si debba affrancare; ma per ottenere questo risultato bisogna stabilire l'utile dell'affrancamento, senza di che nessuno affrancerebbe. Ora, se l'onorevole Sella medesimo vi diceva che uno dei suoi scrupoli (per principii diversi dai nostri), era quello che potesse esserci una sproporzione tra il capitale ed il reddito, e poi, fatti meglio i calcoli, ha veduto che tra il 15 e il 18 non c'è gran differenza, io credo che il progetto della Commissione, accettato dal Ministero, debba avere il nostro suffragio.

Ma qui faccio un'altra osservazione, ed è questa: codesti canoni, censi, prestazioni che siano, sono *morcelés*, permettetemi la parola francese, fra tanti comuni, fra tanti pezzi di terreno posseduti da molteplici coloni, ai quali stiamo dando una rivoluzione che apra loro la libertà del dominio. Ma la rivoluzione non si forma se non quando comincia il principio dell'utile giusto, non dell'utile che può essere elusorio. Ora, quando voi dite che chi vuole affrancare possa dare 15 volte il canone, è quanto più si poteva. Ed io convengo coll'onorevole Sella in questa seconda parte del suo discorso, che non è una gran concessione; perchè per avere 5 lire di rendita netta, non ci bisogna un capitale di 75, o signori; ce ne vorrebbe uno molto maggiore. Ma perchè? Perchè le 5 lire di rendita sono prese dal fisco per due terzi, tra spese di esazione fondiaria e tassa di ricchezza mobile. Quindi sotto questo rapporto io credo che tanto le ragioni esposte dal ministro, quanto quelle del mio amico politico e personale, l'onorevole Brunetti, debbano richiamare l'attenzione della Camera, ed indurla a votare questa legge con tutta tranquillità di coscienza, perchè essa è una legge di libertà, la quale sprigiona la proprietà da questi vincoli, i quali mettono molti cittadini poveri nella possibilità di acquistare la libera proprietà senza opprimerli coll'obbligo di sborsare un capitale maggiore di quello che la Commissione e l'onorevole ministro hanno proposto, e che noi accettiamo con i nostri amici che siedono sul banco dei ministri.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non ho che a dire una parola per calmare interamente gli scrupoli dell'onorevole Bortolucci. Egli suppone che possa sorgere dubbio che al reddito di questi canoni, censi o livelli corrisponda un obbligo corrispettivo, e che cessata la prestazione dei censi, dei canoni e dei livelli possa corrispondentemente cessare l'onere a cui corrispondeva.

Ora io prego l'onorevole Bortolucci di considerare che il dubbio non è proponibile affatto. Se parliamo del demanio, questo reddito è una delle

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1879

sorgenti di rendita dello Stato, e va iscritto nel bilancio generale dell'entrata. Esso non è applicato ad una spesa piuttosto che ad un'altra, come nessun provento dello Stato è applicato a spese tassativamente determinate. Lo stesso è per il Fondo del culto. Anche il Fondo del culto ha il suo bilancio *ad instar* del bilancio dello Stato: ha le sue attività che s'inscrivono nel bilancio dell'entrata, nel quale figurano i redditi di questi censi; ha poi il bilancio della spesa. Tutto il complesso delle spese corrisponde a tutto il complesso delle entrate. Non vi è nessuna distinzione, nessuna applicazione, nessuna specializzazione di un'entrata determinata per una spesa determinata. Non vi è quello che si riscontra in altri paesi non nell'amministrazione dello Stato, ma nell'amministrazione di qualche ente speciale.

E badi l'onorevole Bortolucci che se non fosse così, certo molti oneri che sopporta ora l'amministrazione del culto e la Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico non si sarebbero potuti adempiere, poichè, come ho già dichiarato avanti, la massima parte di questi redditi non si riscuote.

Dunque il dubbio non è assolutamente possibile, esso ripugna all'organismo della amministrazione dello Stato, ed anche all'amministrazione del Fondo per il culto, e ripugna al fatto stesso dacchè la mancanza della riscossione di questi redditi non ha impedito che il Fondo per il culto accrescendo il disavanzo de' suoi bilanci, abbia sopportato gli oneri portati dalla sua istituzione.

Lo prego quindi di calmare interamente i suoi dubbi, e di votare il progetto di legge.

INGHILLERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Inghilleri ha facoltà di parlare.

INGHILLERI. Io chiedo schiarimenti all'onorevole ministro delle finanze intorno al significato giuridico delle parole « effettiva prestazione di un anno. »

L'onorevole ministro sa che nelle provincie meridionali su queste prestazioni ordinariamente vi è una ritenuta. Ora, quando si eseguisca l'affrancazione, avverrà essa sull'intera prestazione che si dava in forza di un contratto precedentemente stabilito, ovvero sulla prestazione realmente corrisposta?

Un secondo schiarimento io voglio domandare al ministro delle finanze. Io accolgo il concetto che informa questo progetto di legge; è giusto che la finanza si sbarazzi di tutta questa massa di prestazioni fondiari e accetto anche il modo di affrancazione, però all'articolo 14 si dice: è derogato a tutte le leggi anteriori per ciò che potesse essere contrario alle disposizioni della presente.

Ora io osservo che vi era un antico modo di affrancare per mezzo di rendita pubblica; con questo disegno di legge si è forse derogato all'antico modo di affrancazione? Propongo il quesito se ai debitori di rendite è fatta anco facoltà di affrancare coll'antico modo ai termini della legge del 1864, ovvero sono i debitori obbligati ad affrancare con questo unico modo come è ora prescritto? La ragione di dubitare è nell'articolo 14; esso deroga a tutte le leggi anteriori per ciò che possa essere contrario alle disposizioni della presente. Però io credo che quest'articolo non sia in perfetta armonia coll'articolo primo e col concetto che informa la legge. Bisogna spiegarsi chiaramente: si vuole dare agevolzza ai debitori delle annue rendite e prestazioni di affrancare, di liberare gli immobili anche coi modi antichi, coi modi che erano prescritti dalla legge del 1864, oppure no? Se sì, io credo allora che si potrebbe emendare questo articolo 1 dicendo:

« Rimane facoltativo ai debitori delle annue rendite e prestazioni di liberarne gli immobili sia coi modi prescritti dalla legge del 1864, sia assumendo l'obbligazione di pagare un capitale eguale a 15 volte la effettiva prestazione di un anno. »

Perocchè, o signori, i corsi delle rendite pubbliche sono mutabili: mette conto oggi affrancare nei modi e con le forme del presente progetto di legge; ma può tornare utile domani, se avvenga una variazione nei corsi della rendita pubblica, operare le affrancazioni con le antiche forme.

Potrei rinunziare all'emendamento se il ministro chiarisse meglio e più scolpitamente il concetto della legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Veramente mi pare che le osservazioni e la proposta fatta dall'onorevole preopinante avrebbero trovato più naturalmente luogo quando si fosse giunti alla discussione dell'articolo 14, ma poichè le osservazioni sono state fatte risponderò subito...

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole ministro che l'onorevole Inghilleri propone eventualmente una modificazione all'articolo primo, per conseguenza si tratta dell'articolo primo.

MINISTRO DELLE FINANZE. Va bene. Siamo sempre sul tema dell'articolo primo. Io pregherei l'onorevole deputato Inghilleri di osservare che l'articolo 14, in quanto si collega al concetto dell'articolo primo, è affatto innocente, può stare e non stare. Se sta non nuoce, se si elimina, la legge rimane tale e quale. L'articolo primo dà una semplice facoltà al debitore del canone di servirsi di un modo di affrancamento più favorevole anzichè dell'altro

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1879

più rigoroso della rendita consolidata. Ora, ognuno può rinunciare a questo beneficio; non v'ha dubbio che se alcuno non volesse godere dei benefici della legge presente, ma stare al disposto della legge anteriore, non vi è dubbio, io dico, che l'amministrazione accetterebbe volentieri nel suo maggiore interesse: la locuzione dell'articolo primo è chiara: « è fatta facoltà » è un'agevolezza che si offre, non è un onere che s'impone. Ma allora perchè si derogava alle leggi anteriori, nelle quali si dà facoltà dell'affrancamento mediante rendita? Eccene il motivo.

In tutto questo progetto di legge si stabilisce un procedimento diverso di affrancazione; si dice che il contratto di affrancazione si stipula dinanzi al ricevitore di registro e bollo; si dice che si può fare a meno di alcune altre formalità prescritte dalle leggi precedenti; si dice che le tasse di bollo e di registro saranno fisse e non graduati; si contengono altre disposizioni diverse da quelle contenute nelle leggi precedenti. Ora è sembrato conveniente di stabilire che a coloro i quali vogliono godere del beneficio che si offre con questa legge, s'intendono applicate unicamente le disposizioni di questa legge medesima e non le disposizioni delle leggi anteriori. E c'è anche un'altra ragione, che se nelle leggi anteriori si contenesse una disposizione di favore che non è contemplata in questa legge, allora si darebbero due benefici, si darebbe cioè il beneficio delle leggi anteriori e il maggior beneficio della legge posteriore. Quindi il concetto dell'articolo è semplicissimo; coloro i quali vogliono godere del beneficio che si offre con questa legge devono stare interamente al complesso delle disposizioni che in essa si contengono e non possono chiedere un altro favore, un'altra agevolezza, che si trovi nelle leggi anteriori, che fanno parte di un sistema diverso: quindi quelle altre disposizioni si intendono abrogate. Ma se per affrancare un debito di censo o di canone non vuoi godere del beneficio maggiore di questa legge, non è preclusa la via ad invocare l'applicazione del sistema delle leggi anteriori in tutto il loro complesso; insomma non si può prendere una parte della legislazione anteriore ed una parte di questa, ma o tutta la legislazione attuale, quella cioè, che è oggi in discussione dinanzi alla Camera, o tutta la legislazione anteriore.

Questo è il concetto dell'articolo 14; ma del resto, torno a ripetere, che siccome questo concetto è ovvio per sè medesimo, e conforme ai principii più elementari di diritto e di ragione, così anche l'eliminazione dell'articolo non nuocerebbe al fine sostanziale della legge.

INGHILLERI. Io mi dichiaro soddisfatto per ciò che

si riferisce al modo dell'affrancazione... ma pregherei l'onorevole ministro...

PRESIDENTE. Può alzare la voce, onorevole Inghilleri?

INGHILLERI.. di voler manifestare se queste affrancazioni possono e debbono farsi, dedotta la ritenuta oppure no. Questo è un punto importante su cui desidererei precisi schiarimenti dall'onorevole ministro.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ecco, cessa assolutamente la questione della ritenuta, una volta che non si paga in rendita. La questione che si è agitata inanzi ai tribunali non avrà più luogo perchè si pagherà in capitale e non in rendita.

INGHILLERI. La questione che si è agitata... (*Forse!*)

PRESIDENTE. Vuole alzare la voce? Non si sente nulla.

INGHILLERI. La questione che si è agitata nei tribunali, specialmente ha avuto luogo quando si è trattato di dare in luogo di capitale, rendita sul Gran Libro del debito pubblico.

Ma quando si dice: oggi si può affrancare dando un capitale eguale a 15 volte la prestazione fondiaria di un anno; io, che voglio affrancare, non debbo far altro che sommare per 15 volte di più la rendita che pago ogni anno; ma siccome ogni anno nelle prestazioni che si pagano c'è la ritenuta sia del sette, sia del dieci, secondo che muta l'indole e il carattere delle prestazioni fondiarie, io domando se nel capitale che si deve pagare, cioè 15 volte più della prestazione di un anno, si deve fare la deduzione della ritenuta, oppure no.

Io credo di essermi spiegato abbastanza chiaro, specialmente per l'onorevole ministro delle finanze, che è delle provincie meridionali, e quindi nessuno meglio di lui conosce l'indole ed il carattere delle prestazioni fondiarie, e le ragioni della ritenuta che si fa intorno a queste prestazioni. Io non sento alcun dubbio che quando si accenna ad effettiva prestazione, si accenni a prestazione netta. Però non è mai soverchio, in questione d'indole giuridica, il disipare qualsiasi dubbio.

Aspetto un chiarimento su questo argomento che mi pare importantissimo.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi pare che non ci possa esser dubbio che il capitale s'intende quindici volte la prestazione netta dall'imposta fondiaria o dall'imposta di ricchezza mobile. Questa è la regola generale nei contratti di compra e vendita e vale anche pei contratti di affrancazione. Queste prestazioni sono soggette talvolta a tassa di ricchezza mobile quando hanno un'origine puramente mobiliare, come sarebbero i censi consegnativi, i censi livellari, ed altri; altre volte sono soggette all'impo-

sta fondiaria, quando hanno il carattere di censi enfiteutici, di una limitazione del diritto di proprietà fondiaria.

Ora l'affrancazione è un modo di liberarsi; è una vendita che si fa tra il direttario ed il livellario: si applicano perciò le regole stabilite per la compravendita: le imposte si detraggono nella determinazione del prezzo.

BRUNETTI. Io debbo aggiungere poche parole alle considerazioni dell'onorevole ministro.

Allorchè l'articolo 1° parla di rendita *effettiva*, è naturale che se vi è un'imposta che paga il debitore di questa rendita, la rendita effettiva non si possa intendere se non dedotta l'imposta che si paga. (*Interruzioni*) La parola *effettiva* mi par chiara. Colui che paga 20, se nel tempo che paga 20 riceve 15, non paga 20 ma 5, ciò, ripeto, mi par chiaro. Piuttosto mi sarei aspettato che l'onorevole Inghilleri avesse rivolta la sua attenzione sulla locuzione dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1864.

Nell'articolo 9 di quella legge si contempla un altro caso, non già che il debitore ritenga quel che è per l'imposta, ma contempla il caso che vi sia un contratto pel quale l'imposta sia a carico del direttario. Questa potrebbe essere più o meno una questione seria.

L'articolo 9 dice:

« Ove consti che per legge o per fatto o per consuetudine il pagamento dei tributi sia a carico del direttario, l'annua prestazione da affrancarsi colla cessione di rendita sul debito pubblico sarà ridotta di un quinto. »

Questo mi pare il caso che potrebbe esser suscettivo di controversia, perchè qui non c'è la forma materiale della ritenuta essendo che il direttario paga per patto quello che in altre condizioni giuridiche paga il debitore in forma di ritenuta.

Ma siccome, quand'anche paga il direttario, a lui della rendita non ne viene se non il canone diminuito di quello che paga in virtù del contratto, è naturale quindi che sotto le parole: « rendita effettiva », si debba intendere la rendita depurata, non solo della ritenuta, ma anche di quelle imposte che per fatto espresso, a termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1864, sono a carico del direttario. Ed io credo che in questo l'onorevole ministro non dissenta. Almeno mi pare che questo sia il senso naturale della cosa.

Quanto poi all'articolo 14, di cui ha parlato testè l'onorevole Inghilleri (a meno che egli non volesse tornarvi sopra quando lo discuteremo, perchè in tal caso io mi tacerei per non abusare del tempo e della pazienza della Camera), io mi permetterei solo di esprimere che questa formula non è se non che la

formula che si adopera in tutte le leggi. S'intende derogato a tutte le disposizioni che sono contrarie alla legge nuova. Ed è pur naturale che tutte le leggi anteriori, le quali per avventura contraddicono a queste disposizioni, in tanto restano derogate in quanto appunto sono contraddittorie. Questo mi par giusto.

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini ha facoltà di parlare.

MINERVINI. L'osservazione dell'onorevole Inghilleri mi ha richiamato ad associarmi alle dichiarazioni del ministro e del mio collega Brunetti.

Però siccome queste leggi finanziarie coi nostri regolamenti sono talvolta elastiche, io debbo unirmi all'onorevole Inghilleri per proporre alla Camera e raccomandare alla sua bontà e giustizia di aggiungere all'articolo 1 poche parole le quali, corrispondendo al desiderio dell'onorevole Inghilleri, che stava nel vero, ed alle dichiarazioni del ministro e della Commissione, non suonano sicuramente un pleonasma. E poi se anche fossero un pleonasma che legittimasse l'applicazione della legge a seconda dei nostri criteri, non sarebbe certo da respingere.

Quindi io propongo e sottometto alla giustizia ed alla solerzia dell'onorevole ministro e della Commissione una mia modestissima proposta concepita in queste parole: « uguale a 15 volte l'effettiva prestazione di un anno netto d'imposta e di ritenuta. »

Con ciò non avremo più nulla da temere, perchè quando noi di questa ed i colleghi dell'opposta parte non saremo più ai nostri posti, non dovessero quelli da venire, ritenere che la legge non dicendo « netto d'imposta e di ritenuta, » dovesse il capitale essere elevato sul lordo della prestazione.

E poi gli esecutori con il fiscalismo e con i regolamenti, che ancora violano, rendendo aspra la legge, potrebbero dire: la prestazione effettiva non esclude l'imposta e la ritenuta, dunque si calcoli sul lordo!

Sono dunque 5 per cento, ma se c'è l'imposta, se c'è la ritenuta? E spesso anche i nostri tribunali (senza fare offesa alla magistratura) hanno fatto e fanno delle decisioni che sono state assolutamente riprovate dall'opinione pubblica per il plauso fatto al fiscalismo regolamentario contro le leggi stesse. Dunque io credo che queste mie parole, le quali non farebbero che plauso alle idee dell'onorevole ministro e a quelle della Commissione, contenterebbero l'onorevole Inghilleri nel cui ordine d'idee io mi trovo. Dunque prego si aggiungano le parole: « uguale a 15 volte l'effettiva prestazione di un anno netto d'imposta e di ritenuta. » Questa locuzione toglie tutti i dubbi ed io spero che la Camera voglia essere concorde ad accoglierla.

PRESIDENTE. Sono proposti due emendamenti: uno

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1879

dall'onorevole ministro il quale propone che alle parole: « alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma » dell'articolo 1, si sostituiscano le seguenti: « Fondo per il culto e commissariato dell'Asse ecclesiastico in Roma. »

Sta bene?

Voci. Sta bene.

PRESIDENTE. Un altro è quello dell'onorevole Minervini che in fine dell'articolo dove dice: « un capitale eguale a 15 volte la effettiva prestazione di un anno » si debbano aggiungere queste parole: « netta d'imposta e di ritenuta che la gravassero. »

Intanto domando all'onorevole ministro se accetta l'emendamento dell'onorevole Minervini.

MINISTRO DELLE FINANZE. Pregherei l'onorevole Minervini di ritirare questo emendamento perchè invece di chiarire il senso della legge potrebbe forse abbuaiarla.

Ora, la questione è molto semplice. Se l'utilista ritiene sul debito del canone, o del livello, la parte d'imposta che paga poi per altra via, è evidente che la base della liquidazione non può essere che la rendita effettiva che egli paga al demanio; ma se, per avventura, per contratti speciali, che sono rarissimi, ma pure non mancano, l'utilista non ha il diritto di ritenere a carico del direttario l'ammontare dell'imposta fondiaria o mobiliare, di cui è gravata la prestazione, in questo caso, in verità, la somma effettiva della prestazione da affrancare non può essere depurata: altrimenti noi verremmo ad alterare il concetto della legge. Il concetto è questo che la base dell'affrancazione debba essere nè più, nè meno della somma effettiva dovuta allo Stato, sia demanio, sia Fondo del culto, o Giunta liquidatrice; quindi, se la somma effettivamente dovuta è una somma depurata dell'imposta, allora si detrae l'imposta, ma se la somma effettivamente dovuta non è depurata dell'imposta, allora la base è la somma non depurata. Quindi non vorrei che l'emendamento troppo largo dell'onorevole Minervini, che abbraccia due ipotesi molto diverse, venisse poi ad indurre un dubbio assai grave nell'intelligenza della legge e ad alterarne il carattere sostanziale.

Non mi opporrei ad un emendamento, con cui si dicesse: « la prestazione dovuta allo Stato ed al Fondo per il culto, » perchè allora sarà depurata o non depurata dalla tassa fondiaria o di ricchezza mobile secondo i casi, mentre invece dicendo « esente da qualunque imposta » veniamo a comprendere il caso in cui l'utilista non ha la facoltà di ritenere a carico del *domino* diretto l'ammontare dell'imposta.

Per queste considerazioni, che mi sembrano abbastanza chiare, pregherei l'onorevole Minervini di

non insistere nel suo emendamento, e di accontentarsi tutto al più che si aggiunga nell'articolo 1 la somma della prestazione effettivamente dovuta allo Stato, al Fondo per il culto.

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta all'onorevole Minervini, ma lo prego di osservare che è già la terza volta. (*Si ride*)

MINERVINI. Se la discussione ha portata la logica necessità di parlare la terza e la quarta volta, è indifferente...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Ma per il regolamento non è indifferente. (*Ilarità*)

MINERVINI. L'onorevole ministro mi diceva di ritirare il mio emendamento per le ragioni da lui addotte. È indubitato che, se credo valide queste ragioni, debbo ritirarlo, ma, per ciò fare, conviene pure dirlo, e nel caso contrario l'onorevole presidente dovrà ritenere che si debbano dire le ragioni per mantenere l'emendamento, od aggiunta che sia, e quindi il parlare per esprimere e concludere non è, onorevole presidente, me lo permetta, da confondere col parlare per parlare.

È l'indole della discussione che logicamente chiamò a dover parlare, per venire ad un costrutto, e da questo io non sono uscito, nè uscirò mai, quando si ha la calma e la bontà di udire.

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, della maggiore o minore convenienza del parlare più di due volte, ne farà tener conto quando si tratterà del nuovo regolamento della Camera. (*Si ride*)

MINERVINI. L'onorevole ministro suppone cosa che non può stare. Se la sua supposizione fosse ammissibile, io non avrei di meglio a fare che ritirare il mio emendamento. L'onorevole ministro dice che vi sono dei casi in cui non v'è ritenuta. Dai titoli appare se vi è ritenuta, e non è presumibile che la legge contempri una ritenuta che realmente non esista. Ma ad eliminare gli scrupoli dell'onorevole ministro aggiungerei le parole: *nette d'imposta e di ritenute che la gravassero*, così non c'è più questione. Mi permetto quindi d'insistere nel mio emendamento, col quale si raggiunge lo scopo cui mirano il Ministero e la Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Sella ha facoltà di parlare.

SELLA. Confesso che non ho molta familiarità con queste complicate faccende di canoni, di livelli, di prestazioni, ecc., ecc., ma faccio una questione aritmetica. Trattandosi di canoni che il demanio riceve, mi immagino che rispetto a questi canoni egli è il direttario. Ora c'è l'imposta sopra questi canoni; chi la paga?

SMARIS. L'utilitario ordinariamente, salvo il contrario.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1879

SELLA. Ci sono due casi: o lo paga il direttario, cioè il demanio, o l'utilista. Il demanio riceverà oggi, puta, 100 lire di canone e poi di queste 100 lire ne manda 10 all'agenzia delle imposte di ricchezza mobile e la cosa è regolata.

Con ciò che cosa s'intende? S'intende che chi paga il canone lo possa affrancare mediante un capitale di 15 volte le cento lire che in totale egli paga. Se poi viene a cessare al Governo questa imposta, non importa perchè è il Governo che paga da una parte e affranca dall'altra.

Ma facciamo il caso che sia l'utilista che paghi; in questo caso l'utilista che cosa paga? 100 lire al demanio a titolo di canone e 10 lire d'imposta, quindi paga effettivamente 110 lire.

Ora come volete voi stabilire l'affrancamento? A me pare che in questo caso si dovrebbe pagare 15 volte 110 lire... (Oh! oh! *Si ride*)

Vi ripeto di perdonarmi se non ho molta familiarità in queste faccende; ma mi sembrerebbe poco corretto che si creasse una situazione di cose per cui uno pagasse oggi effettivamente 100 ed un altro 110, al demanio, mentre per affrancare tutti e due devono dare 15 volte 100 lire, cioè 1500 lire.

Ad ogni modo siano le cose così chiaramente spiegate, affinchè non abbiano poi a sorgere delle contestazioni.

FLORENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha, facoltà di parlare l'onorevole Florena.

FLORENA. Quantunque privo d'ogni autorità, mi permetto di dare alcune spiegazioni alla Camera.

Nel 1810, quando fu stabilita la tassa erariale nelle nostre provincie meridionali, si dispose che il tributo si pagasse dai possessori dei beni immobili, con la condizione che quelli tra essi che corrispondevano dei canoni avessero il diritto di farsi la ritenuta della tassa. Per conseguenza è avvenuto che generalmente, per tutte quelle concessioni che furono fatte prima del 1810, i canoni non si pagavano più effettivamente per quanto si era stabilito nei contratti relativi. Però l'utilitario aveva il diritto del dominio diretto e della ritenuta. Ora a me pare che, come osservava l'onorevole ministro, quando si dica: « nelle somme effettivamente dovute, » sia tolta ogni questione. Di modo che, siccome per le concessioni enfiteutiche fatte posteriormente al 1810 l'utilitario non ha diritto ad alcuna ritenuta, deve farsi la liberazione del fondo sull'intero canone. Per le concessioni invece fatte prima del 1810, essendo dovuta la ritenuta, l'affrancazione si commisura sulle somme effettivamente dovute. Ora, niente c'è di più esatto di quanto ha detto l'onorevole mi-

nistro delle finanze, cioè che si mantenga la dizione dell'articolo primo.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

INDRELLI, *relatore*. Ho poche cose da dire, perchè giungo in questo istante convalescente, e non era presente alla discussione.

Le osservazioni del resto che sento a ventilare mi sembra che sieno state tutte prevedute dalle leggi anteriori, perchè bisogna rendersi esatto conto del carattere del disegno di legge in discussione. Il reale ammontare delle prestazioni ed il modo di calcolarle formano argomento delle leggi dei vari paesi d'Italia, che regolavano diversamente la materia dei canoni, censi e prestazioni di ogni genere.

La legge poi del 1864, regola il modo d'affrancare queste prestazioni dovute ai Corpi morali. Seguì finalmente un'altra legge nel 1873, intesa a facilitare maggiormente quest'operazione, perchè gli affranchi erano sempre in ritardo, e non ce n'erano troppi. E siccome interessa alle varie amministrazioni dello Stato che si realizzino dei residui attivi innumerevoli per questi censi, canoni e livelli, dobbiamo fare in modo che questi affranchi sieno il più possibile facilitati e incoraggiati.

Questo è lo scopo della legge, e conviene studiarla sotto questo aspetto.

Il disegno di legge non altera adunque in nessuna guisa i rapporti giuridici tra direttario ed utilista, rapporti già regolati dalle leggi anteriori.

Detto ciò, io non posso che accettare, a nome della Commissione, la proposta dell'onorevole ministro per quanto riflette la sostituzione del Commissariato di liquidazione dell'Asse ecclesiastico, alla Giunta liquidatrice, che si trova in istato di stralcio.

Mi si dice che anche gli onorevoli Minervini e Inghilleri abbiano fatto delle osservazioni che non ho inteso, perchè non ero presente. Se essi han parlato del modo di regolare l'ammontare della prestazione, li prego che abbiano presente l'articolo 9 della legge 1864, citato dalla relazione, ov'è detto, che se per legge, per patto, o per consuetudine il pagamento dei tributi cade a carico del direttario, l'annua prestazione da affrancarsi colla cessione di rendita sul debito pubblico sarà ridotta di un quinto.

Per tutte le altre rendite che non sieno le enfiteutiche, per le quali sia stabilita qualche imposta sotto qualsiasi forma, si terrà conto dell'annua ritenuta alla quale avevano diritto.

Quell'articolo ha regolato e regola tuttora la materia. Noi perciò non portiamo alcuna innovazione

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1879

a questo stato di cose; non facciamo altro che dire all'affrancante: invece di rendita, darette danaro.

Siccome il tasso della rendita è molto elevato; siccome per le piccole partite nelle campagne si trova molta difficoltà ad offrire il titolo di rendita, si è detto che basta dar del danaro. Così le cose rimangono quali erano per la legge del 1864, in base all'articolo 9.

Se poi gli onorevoli Inghilleri e Minervini volessero apportare delle altre modificazioni, le propongano, e la Commissione e il Ministero risponderanno. Se non hanno altro scopo che quello di far sì che debba il tutto rimanere nel mondo seguito finora, si assicurino che ciò è regolato dal disegno di legge che il ministro ha proposto alla Camera, e di cui ci occupiamo. Nel fare il calcolo della prestazione da darsi allo Stato, bisogna tener presenti quelle proporzioni che sono determinate nelle regole generali della legge del 1864.

Rispondo ora all'onorevole Sella. Egli ha posto un dilemma: i carichi li paga l'utilista o il direttario? Come regolerete con essi l'affranco della prestazione?

Distinguiamo. Se si tratta di ricchezza mobile, questo tributo deve pagarlo il creditore. Una volta che il credito viene ad essere annullato, dacchè l'affrancamento non è che una compra, il credito è finito, e non può esservi calcolata ricchezza mobile. Chi non è più creditore, non deve più pagare il tributo corrispondente.

Questo mi pare che sia chiaro ed evidente. Se poi si tratta del tributo fondiario, la questione è semplice: l'utilista pagherà sempre il tributo fondiario; perchè se l'utilista affranca diventa proprietario, e il tributo fondiario rimane sempre a suo carico.

Se invece tra il direttario che pagava il tributo fondiario, una volta che lo Stato lo ha venduto, non pagherà più questo tributo a se stesso, perchè l'affrancamento non è che una specie di contratto di vendita.

Ecco la spiegazione; e dopo ciò mi pare che l'onorevole Sella può essere sicuro che con questo progetto non veniamo punto ad alterare le leggi tributarie esistenti.

Queste sono le cose che io dovevo dire a nome della Commissione.

SALARIS. Colla parola *effettive* viene salvato tutto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zeppa.

ZEPPA. È verissimo quello che dice l'onorevole Indelli, che questa legge in nulla cambia la legge anteriore. Ma ciò non ostante, l'onorevole Sella, pur dicendo di non intendersi di questa materia,

prevedeva una cosa che può facilmente accadere. L'onorevole Indelli sa meglio di me quante questioni si agitano dinanzi ai tribunali per sapere a chi spetti il pagamento della ricchezza mobile, se al direttario od all'utilista, questioni che si ripeterono anche più frequentemente nell'occasione di affrancamenti.

Ma l'onorevole Sella dice: qual'è questa quota effettiva? È quella che comprende, oltre il canone, l'imposta capitalizzata.

Ora evidentemente in questo modo non si può intendere la quota effettiva, poichè l'imposta è qualche cosa di diverso, è un carico dell'utilista, ed il voler fare l'affrancamento aggiungendo al canone l'imposta di ricchezza mobile è contrario alle forme ordinarie dei contratti che contengono questa clausola: « esenti da qualunque imposta esistente o da imporsi. »

Io ritengo, onorevole Sella, che la tassa di ricchezza mobile non debba far parte di quella quindicesima parte sulla quale deve commisurarsi poi il prezzo di rivendicazione del canone.

Conseguentemente mi pare che in questo senso occorresse ed occorra una spiegazione e che la parola *effettiva* escluda la ricchezza mobile, perchè non sarebbe giusta diversa interpretazione; e mi pare che già in questo punto l'onorevole ministro abbia dato sufficienti spiegazioni.

INDELLI, relatore. Devo dare una sola risposta al mio amico Zeppa. La ricchezza mobile non è una prestazione, ma un tributo, e noi non dobbiamo nè possiamo affrancare che la prestazione. A' termini di legge quando cessa un reddito produttivo di ricchezza mobile, cessa il tributo.

Ora siccome con questa legge si modificano i rapporti giuridici tra le parti e cessa il reddito produttore della ricchezza mobile, deve cessare anche l'esazione della tassa: credo che non occorra altra spiegazione.

SELLA. Io avea sollevato la questione perchè mi pareva diverso l'ammontare di un canone secondochè l'imposta è a carico piuttosto dell'uno che dell'altro contraente; quindi venendo qui a fare delle agevolezze, in nome dell'equità, mi sembrava che il trattamento dovesse essere diverso in un caso e nell'altro.

INDELLI, relatore. E lo è.

SELLA. No, perchè il valore di un canone è il valore di un reddito. Se io ho un reddito per un capitale che ho dato a mutuo ad un altro certamente non fa lo stesso che paghi io l'imposta, o che la paghi l'altro, quindi il valore di questo credito è diverso in un caso o nell'altro; ma in ogni modo

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1879

trattandosi di piccole partite, ciò che più di tutto interessa è l'agevolazione. Io ho soprattutto desiderato che si parlasse chiaro, in modo che non nascessero poi delle contestazioni, e questo scopo l'ho raggiunto, purchè però si tenga ferma la redazione proposta dalla Commissione e non si accettino emendamenti tranne quello proposto dal ministro.

PRESIDENTE. Oltre quello dell'onorevole Minervini, c'è un emendamento proposto dagli onorevoli Inghillieri e Bordonaro perchè alla parola *prestazione* si aggiunga « pagata in ogni anno. »

Onorevole ministro, ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non vorrei tediare la Camera col portare in lungo la discussione; mi limito a dichiarare che per gli stessi motivi precedentemente espressi, non potrei accettare l'emendamento dell'onorevole Minervini, perchè esso aprirebbe la porta a molti dubbi, a molta incertezze, che non possono e non debbono sorgere in un argomento così chiaro. Molto meno poi potrei accettare l'aggiunta delle parole: *pagata in un anno...*

BORDONARO. Invece di *un anno, pagata in ogni anno.*

MINISTRO DELLE FINANZE. Sta bene, *dovuta* in ogni anno, *pagata* non saprei come potrebbe stare; perchè la base della prestazione deve essere la somma legalmente dovuta dall'affrancante. Se l'affrancante ha a suo carico l'imposta, è naturale che l'affrancazione deve anche comprendere l'imposta; per lo contrario se l'imposta non è a carico suo, è evidente che la base dell'affrancazione dev'essere la corresponsione depurata dall'imposta.

Questo è il concetto più semplice. Per conseguenza, mentre io non posso accettare in verun modo l'emendamento dell'onorevole Minervini, debbo anche pregare gli onorevoli Inghillieri e Bordonaro a non insistere nel loro.

BORDONARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bordonaro.

BORDONARO. Io mi sono permesso di proporre in unione all'onorevole Inghillieri questo emendamento, appunto perchè dalla discussione generale ho visto che quanto più si parla, tanto più l'affare s'imbrogliava; e dovendo affrancare un piccolo canone, non ho ancora potuto prendere nessuna determinazione, non sapendo se debba affrancare sul netto o sul lordo. Io credo che la miglior cosa è di esporre nettamente al ministro la posizione in cui io mi trovo, cioè a dire il caso pratico, perchè da questo si possa argomentare quali saranno le norme che prenderà il Governo in questa materia.

Io sono debitore di 100 lire annue di canone allo Stato, che ne è il direttario per provenienza da

corpi morali; intanto non pago 100 lire, ne pago soltanto 90, perchè le 10 lire io le ritengo per il contributo fondiario, che grava sul piccolo predio affetto da questo canone. Ora domando io, devo pagare allo Stato, per affrancare questo canone 15 volte 90, ovvero 15 volte 100?

Voci. 15 volte 90.

BORDONARO. Se devo pagare 15 volte 90, come mi pare che la ragione, la logica e la giustizia consiglino, perchè 90 è la cifra di canone effettivamente pagata, allora quale difficoltà c'è di accettare che nella redazione dell'articolo 1, in seguito alle parole *effettivamente dovuta*, si aggiunga *e pagata allo Stato?* E ciò perchè la parola *pagata* risolve già un gran dubbio; chi ha pagato fino ad oggi sul netto non è presumibile che venga ad accampare nuove pretese, come chi ha pagato sul lordo non può chiedere di affrancare sul netto.

In questo modo la parola *pagata* non pregiudica per nulla la condizione giuridica dello Stato: si darà la prestazione dovuta e pagata, ma il pagato in questo modo mi pare che chiarisca meglio il concetto della legge.

Ecco la ragione che mi ha indotto a presentare questo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Indelli ha facoltà di parlare.

INDELLI, relatore. Pregherei l'onorevole Bordonaro di riflettere che a questa sua difficoltà ho già risposto, perchè era stata prima già messa innanzi dal l'onorevole Sella. Quando l'utilista paga 10 lire allo Stato, come tributo fondiario, e 90 come prestazione, lo Stato non è creditore che di 90 come ente patrimoniale: è poi creditore di 10 per la ragione del tributo. Ma i 10 non sono una prestazione, sono una tassa. Mi par tanto chiaro!

Insomma nello Stato bisogna distinguere due enti, la pubblica amministrazione che esercita l'imperio, e come tale esige i tributi per legge del Parlamento; e il demanio, che è creditore particolare, come può esserlo l'onorevole Sella, l'onorevole Bordonaro, l'onorevole Inghillieri. Perciò le 90 lire sono la prestazione, le 10 lire sono il tributo fondiario.

Dunque se l'utilista affranca la prestazione, deve affrancare le 90 lire che paga allo Stato, ente patrimoniale, ma le 10 lire le continuerà a pagare come tributo, perchè se egli affranca, rimane proprietario del fondo.

Queste spiegazioni mi pareva di averle già date e mi sembrano luculente. Se io affranco, resto proprietario del fondo, e per conseguenza continuerò a pagare il tributo fondiario; e solo le 90 lire che pagava a titolo di prestazione sono quelle che devo

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1879

capitalizzare per l'affrancazione. Su di ciò non vi può essere dubbio.

Quanto poi alla dizione dell'articolo, se abbiamo detto 15 volte l'*effettiva prestazione di un anno*, toglie qualunque equivoco. E qui si tratta della prestazione *effettiva*. Il dire invece l'*effettiva prestazione pagata in un anno*, non spiega niente, per la potentissima ragione che anche la fondiaria si *paga*. E così l'aggiungere la parola *pagata*, non agevolerebbe niente, e non sarebbe un linguaggio legislativo corretto.

Mi sembra quindi che insistervi sopra, significhi voler cercare, con la lente dell'avaro, dei dubbi che non esistono, portarvi delle modificazioni secondo i propri criteri; ma non cercare la formula legislativa più appropriata al progetto di legge.

PRESIDENTE. Onorevole ministro delle finanze accetta gli emendamenti degli onorevoli Inghilleri e Bordonaro?

MINISTRO DELLE FINANZE. Io debbo dichiarare che non posso accettare questi emendamenti reputandoli non necessari, anzi nocivi.

Bisogna intendersi un po' chiaramente.

Che cosa è l'imposta?

È una prelevazione di una parte della rendita. Ora, l'imposta bisogna sempre pagarla; bisogna che questa prelevazione sia fatta sempre. Quando l'utilista ha fatto una prelevazione a carico del direttario, ed ha pagato l'imposta, è evidente come nel caso pratico esposto dall'onorevole Bordonaro che l'affrancazione debba farsi sulla rendita deputata dall'imposta fondiaria. Ma se la prelevazione non fosse ancora fatta, bisogna fare l'affrancazione sulla base della prestazione intera.

Infatti se questa prelevazione si fa a carico del direttario, il direttario non deve pagare una seconda volta l'imposta. Se per contrario questa prelevazione non è fatta dall'utilista, ma l'imposta è a carico del direttario, allora la base dell'affrancazione è la prestazione lorda dell'imposta; altrimenti si farebbe un regalo all'utilista che non paga.

Essendo cosa così chiara non mi pare occorra alcun emendamento per spiegare la legge; anzi io credo che qualunque emendamento fatto allo scopo di chiarirla su questo argomento avrebbe l'effetto contrario; si porterebbe il dubbio là dove dubbio non può nascere.

Quindi io pregherei tanto l'onorevole Minervini quanto l'onorevole Bordonaro a non insistere nei loro emendamenti ch'io non posso accettare per la buona economia della legge che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Dunque se ho bene inteso l'onorevole ministro non accetta alcuno degli emendamenti proposti?

BORDONARO. Io non insisto e lo ritiro e mi auguro che un giorno i contribuenti non abbiano a discutere come discutiamo noi sull'applicazione di questa legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini insiste?

MINERVINI. Prendendo atto che l'articolo primo contenga in sé che la prestazione debba esser valutata al netto dalle imposte e dalle ritenute, e che l'articolo 14 non porti nessun turbamento a questa emendata intelligenza, non ho nessuna difficoltà di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Va bene. Per conseguenza non rimane più che un emendamento di forma proposto dall'onorevole ministro ed accettato dalla Commissione, il quale, lo ripeto, consiste in ciò, che alle parole: « della Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico, » si sostituiscano queste altre: « del Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico. »

Rileggo tutto l'articolo:

« Nelle affrancazioni che si operano a termini delle leggi 15 marzo 1860, n° 145, del Governo della Toscana, e 24 gennaio 1864, n° 1636, in confronto del Demanio, del Fondo per il culto e del Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma, è fatta facoltà ai debitori delle annue rendite e prestazioni, a cui le dette leggi si riferiscono, di liberarne gli immobili assumendo l'obbligazione di pagare nei modi seguenti un capitale eguale a 15 volte la effettiva prestazione di un anno. »

Pongo ai voti quest'articolo 1.

(È approvato.)

Sono approvati senza discussione gli articoli seguenti:

Art. 2.

Il pagamento del detto capitale, del laudemio, qualora sia dovuto, e degli altri accessori, si eseguirà in sei eguali rate.

Nell'atto di stipulazione del contratto di affrancaimento, si pagherà la prima rata.

Le altre quattro rate si pagheranno ognuna al finire di ciascun anno successivo alla stipulazione del contratto, coll'interesse scalare in ragione del 6 per cento dalla data suddetta.

Art. 3.

Sarà dato l'abbuono del 6 per cento sulle rate che si anticipano a saldo nell'atto della stipulazione, e l'abbuono del 3 per cento sulle rate che si anticipassero pure a saldo entro due anni dal giorno della stipulazione.

Art. 4.

Dal giorno della stipulazione cesseranno di decorrere le prestazioni affrancate e di avere efficacia i relativi titoli di credito. Gli articoli che vi si rife-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1879

riscono, saranno cancellati dai libri dei debitori dell'amministrazione creditrice.

Art. 5.

Il pagamento delle rate di prezzo ancora dovute per prestazioni affrancate, inferiori alle annue lire cinquanta, potrà farsi per mezzo degli uffici postali funzionanti da Casse di risparmio, ed anche con versamenti parziali non inferiori ad una lira, con le condizioni e le forme che saranno stabilite per regolamento.

Art. 6.

Pel pagamento delle rate di prezzo non ancora soddisfatte e per l'adempimento degli altri obblighi derivanti dal contratto di affrancamento, allorchè trattasi di prestazioni costituenti una ragione di dominio, spetterà al Demanio ed al Fondo pel culto una ipoteca legale da iscriversi a norma dell'articolo 1985 del Codice civile su quella parte di proprietà, che per l'affrancazione va a riunirsi nelle mani del possessore del fondo obbligato, senza che dai terzi possa eccipirsi alcuna confusione.

Trattandosi di prestazioni portanti una semplice ragione ipotecaria l'iscrizione rimarrà ferma se esiste, e potrà occorrendo essere presa e conservata finchè il prezzo di affrancamento sia interamente saldato.

Art. 7.

Il mancato pagamento di una sola delle rate del prezzo col decorso di tre mesi dalla scadenza porterà di pieno diritto, e senza bisogno di alcuna dichiarazione o atto giudiziale alla risoluzione del contratto per l'affrancamento, alle condizioni stabilite con la presente legge.

S'intenderà invece come avvenuta *ipso iure* l'affrancazione della prestazione alla ragione del 100 per 5 ed il Demanio od il Fondo per il culto potranno riscuotere l'intero capitale, detratte solo le somme già riscosse come rate di prezzo con gli interessi sul resto in ragione del 5 per 100 dall'ultima scadenza, oltre i frutti precedentemente decorsi, col procedimento stabilito a favore degli istituti del credito fondiario, e specialmente colle norme sancite dall'articolo 22 della legge del 14 giugno 1866, n° 2983.

PARENZO. Domando facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

PARENZO. Io prego l'onorevole ministro e la Commissione a voler vedere, se la disposizione contenuta in quest'articolo non sia per avventura troppo rigorosa. Qui si stabilisca che, ove l'affrancante manchi al pagamento delle rate indicate all'articolo 2, sia non solo decaduto dal beneficio della rateazione, e quindi non solo possa essere costretto a pagare tutto il prezzo dell'affrancazione insoluto, ma an-

cora che sia nullo il contratto e che l'affrancante stesso sia tenuto a pagare immediatamente l'intero ammontare del canone, che pagava precedentemente, capitalizzato in ragione del 100 per 5. Faccio osservare che si tratta di piccoli canoni, di piccole proprietà, e che può avvenire un ritardo di oltre tre mesi nel pagamento, quando si sia già pagata la terza, o la quarta, o la quinta rata, e più specialmente in annate calamitose come l'attuale.

Ammetto pertanto chesi stabilisca la decadenza dal beneficio della mora, ma non che per il pagamento delle rate mancanti alla totale affrancazione, si dia diritto al demanio d'esigere l'intero ammontare del canone capitalizzato al 100 per 5. Questa può riuscire una vera spogliazione. Quindi io mi rivolgerei all'umanità dell'onorevole ministro delle finanze per pregarlo di non stabilire una pena molto grave per fatti che possono avere la loro ragione nelle condizioni disastrose della possidenza in un dato anno. L'emendamento ch'io propongo consiste nel dire che, quando vi sia mora per oltre tre mesi nel pagamento delle rate di affrancazione, sia nel diritto del demanio o del Fondo per il culto, di chiedere il pagamento dell'intera somma ancora dovuta, cogli interessi ed accessori, ecc., commisurando tale somma in base al corrispettivo delle quindici annualità indicate all'articolo 1.

INDELLI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

INDELLI, *relatore*. Veramente io avrei sperato che prima di me avesse chiesto la facoltà di parlare l'onorevole ministro, perchè io posso dire a lui *vestra res agitur*.

Quando questo disegno di legge fu presentato, nella relazione ministeriale si ricordavano degli inconvenienti che erano notissimi, cioè i ritardi immensi nelle affrancazioni, che non avevano risposto alle speranze concepite, e quindi sempre la solita storia delle cifre straordinarie dei residui attivi, che non si esigevano mai dal Fondo del culto. E questo lo so, perchè una volta (e ne parlai qui alla Camera) i soli censi e canoni raggiunsero la cifra di 66 milioni di arretrati. Ecco perchè il ministro delle finanze, proponendo il disegno di legge, rincari la dose per la mora. Ora quel che dice l'onorevole Parenzo non solo è giusto, ma è conforme al diritto comune. Egli non dice altro che questo: torniamo alla regola. E questa proposizione non può non essere simpaticamente accolta, perchè tutto ciò che tende a far rientrare le amministrazioni dello Stato nel diritto comune è accolto con favore dalla scuola liberale.

Noi della Commissione non saremo accusati di essere più realisti del Re; e ce ne rimettiamo all'o-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1879

norevole ministro. Se egli crede che nelle esigenze, nelle convenienze della finanza ci sia da recedere da questo rigore statario, noi ne saremo lietissimi; se poi il ministro crederà il contrario, noi della Commissione ci penseremo.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non ho domandata immediatamente la facoltà di parlare per riflettere un poco sulle conseguenze dell'emendamento che è stato proposto dall'onorevole Parenzo. Ma un momento solo di riflessione ha bastato per convincermi della difficoltà pel ministro delle finanze d'acconsentire. Ne dirò brevissimamente le ragioni.

Prima di tutto, come parmi avesse già accennato l'onorevole relatore, questa pena che sembra così forte, non è che la pena ordinaria che il Codice civile stabilisce per l'inadempimento dei contratti bilaterali. Quando una delle parti non adempie alle condizioni stabilite, il contratto si risolve. In questo non c'è niente di fiscale, niente d'enorme, non si tratta d'introdurre una disposizione eccezionale, perchè si applica in questo caso una norma di diritto comune. Inoltre faccio osservare che, questa legge concede benefici abbastanza larghi agli affrancanti, dico abbastanza larghi non ostante che un onorevole deputato non li abbia ravvisati sufficienti. Infatti, oltre alla moltiplicazione per quindici del canone dovuto, si stabiliscono diminuzioni di tasse e l'esenzione della tassa di registro e bollo, facilità questa che può dirsi straordinaria, e pel pagamento sono stabiliti termini abbastanza lunghi. Or bene, mentre questa legge concede agevolanze così larghe, mi pare naturale ed ovvio che abbia un certo corrispettivo di rigore per coloro i quali vogliono godere dei vantaggi ch'essa presenta.

Oltre a questa c'è una considerazione prevalente.

Lo scopo precipuo di questa legge è lo scopo finanziario di liquidare questa massa di residui attivi che trasmigrano di bilancio in bilancio e non si realizzano mai e giungono perfino a turbare la sincerità dei bilanci di prima previsione. Ora, se facciamo una legge la quale possa avere per effetto di sostituire agli arretrati delle prestazioni gli arretrati delle rate d'affrancazione, non raggiungeremo lo scopo che è di liquidare e di venire una volta a capo di questa intricata matassa di prestazioni che sono dovute, ma che stentatamente si riscuotono, difficilmente si pagano.

Volendo stare al concetto a cui la legge s'informa, volendo stare anche un po' rigidamente alla giustizia, mi pare che l'articolo ministeriale, che ha avuto l'appoggio della Commissione, possa meritare l'approvazione della Camera.

Quindi io non sarei veramente disposto ad accet-

tare la larghezza che si propone con l'emendamento dell'onorevole Parenzo.

PRESIDENTE. L'onorevole Parenzo ha facoltà di parlare.

PARENZO. Certo per colpa mia, l'onorevole ministro delle finanze, non ha inteso la questione come io l'ho posta.

L'articolo contiene due disposizioni: una si riferisce alla decadenza dal contratto d'affrancazione e dal beneficio di pagare in rate annuali la somma dovuta, e su ciò io non ho da opporre alcuna difficoltà; l'onorevole relatore si è concordato con me nel riconoscere che il mantenimento di questa prima disposizione corrisponde alle norme del diritto comune. Ma lo stesso articolo sancisce una seconda penalità per i debitori morosi disponendo che, annullato il contratto d'affrancazione, si ritorni al canone preesistente all'affrancazione, non già per riscuoterlo annualmente, ma per esigerne l'immediata affrancazione, in ragione del 100 per 5. È questo che io trovo enorme, che esce dal diritto comune, che è lesivo degli interessi dei contribuenti; senza che porti un giusto vantaggio alle finanze.

Il diritto comune così per le finanze che pel contribuente, è precisamente ciò che noi dobbiamo richiedere in questa disposizione di legge.

Io non vedo ragione per cui quando un proprietario avesse già pagato 5/6 dell'importo dell'affrancazione, pel solo fatto, spesso dipendente non dalla sua volontà, ma dalla disgrazia di un anno calamitoso, pel solo fatto, dico, che non sia in caso di pagare la sesta rata, lo si debba costringere, non già a pagare immediatamente questa rata cogli interessi e spese nascenti dalla sua mancanza, ma a pagare oltre le 5 parti che ha già pagato, tutto ciò che corrisponde al capitale del 100 per 5 del canone che si vuol fare rivivere, come se non fosse stata pagata alcuna rata.

Capisco che in questo modo l'erario avvantaggerebbe, ma avvantaggerebbe ingiustamente. Ma non capisco come il signor ministro possa dire che, accettando il mio emendamento, si viene a far risorgere quel mondo di arretrati, per cui egli ha presentato la legge che discutiamo. Io non voglio che si rispetti la mora, che si indugi la esazione delle quote; io consento che se c'è mora nel pagamento, il Demanio abbia il diritto d'esigere il suo credito per intero, ma non ammetto che voglia esigere più del suo credito. Badi, onorevole ministro delle finanze, che esigendo più del suo credito liquidato dall'atto d'affrancazione, si esporrà a fare ingiustamente un danno gravissimo alle piccole proprietà, e dovrà procedere ad uno spoglio dannoso alla finanza stessa, che potrà trovarsi proprietaria di

quelle quote piccolissime d'immobili che già ingombrano l'amministrazione demaniale in seguito alle leggi sulle imposte.

Quanto poi alle parole dell'onorevole relatore, io lo ringrazio della benevola accoglienza che ha fatto all'emendamento; onde io son certo che egli confermerà le mie ragioni e si troverà d'accordo piuttosto con me che coll'onorevole ministro. Io non so anzi come l'onorevole ministro possa valersi delle parole del relatore in appoggio della sua tesi, quando invece esse furono conformi all'opinione mia. Dopo ciò, e dati questi schiarimenti, io confido che l'onorevole ministro delle finanze, riflettendovi sopra, od avendo meglio inteso ciò che io aveva male spiegato, vorrà fare buona accoglienza al mio emendamento.

MINISTRO DELLE FINANZE. M'importa di chiarire un punto essenziale. L'onorevole Parenzo dice che con quest'articolo 7 si esce dal diritto comune, si fa una disposizione eccezionale, draconiana. Egli, se mal non ho compreso il suo pensiero, dice che secondo il diritto comune cesserebbe il beneficio delle more e niente altro, ma resterebbe in piedi il contratto d'affrancamento fatto in base a questa legge. Ora è ciò che veramente io non credo. Questa è una legge eccezionale, di favore, la quale si può invocare dagli affrancanti come un beneficio. Da ciò discende naturale la conseguenza che se l'affrancante non adempirà a tutte le prescrizioni della legge, esso decade dal beneficio, e rimane soggetto alla legge generale degli affrancamenti. Mi pare che questa sia una conseguenza naturale.

Non si tratta solamente di far perdere il beneficio della mora, che è uno dei vantaggi di questa legge, ma si tratta di fare qualche cosa di più, cioè di far decadere l'affrancante inadempiente da tutto il beneficio della legge, ed in ciò mi pare non sia nulla di straordinario, di eccessivo, di estremamente fiscale.

D'altronde ritengo necessaria una sanzione efficace, altrimenti i debitori di prestazioni saranno facili nell'invocare il beneficio di questa legge, e saranno forse anche facili a non adempiere gli obblighi loro imposti, ed allora l'amministrazione finanziaria si troverà più che mai imbarazzata; si troverà legata da un contratto di affrancazione di favore, in confronto di un affrancante che non adempie poi alle disposizioni che questa medesima legge di favore stabilisce.

Quindi a me pareva equo e naturale accogliere il concetto che non adempite le condizioni stabilite dalla legge debba cessare intieramente il favore della legge e si debba ritornare *ad pristinum jus*, alla legislazione anteriore.

Detto ciò, pregherei ancora l'onorevole Parenzo di ritirare il suo emendamento; mi rimetto del resto al senno della Camera.

Si tratta di una legge molto favorevole agli affrancanti; si tratta di una legge la quale è proposta nello interesse della finanza; e bisogna fare in modo che non torni a suo danno.

Non è a dire che ci sono delle circostanze straordinarie in cui è impossibile, per disgrazia, pagare una rata; ma a questi casi straordinari soccorre anche la equità amministrativa. Non è interdetto anche all'amministrazione di dare una breve dilazione nei limiti della facoltà discrezionale del ministro delle finanze. In speciali casi, *cognita causa*, si possono accordare di temperamenti, ma bisogna che la legge si presenti con una sanzione efficace in riguardo agli affrancanti che vengono ad invocarne il beneficio. Io spererei che l'onorevole Parenzo non voglia insistere sull'emendamento, e, in ogni caso, mi auguro che la Camera terrà conto delle mie osservazioni.

MINERVINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parla sullo stesso argomento dell'onorevole Parenzo, o fa altre proposte?

MINERVINI. Parlo nello stesso ordine d'idee.

Signori, noi siamo in questa Roma, la quale, sebbene avesse origine dall'accozzaglia di uomini tutt'altro che pregevoli, pure sappiamo che nel ciclo storico ebbe il vanto di progredire, e dai ladroni di Romolo, pervenne a fare dell'uomo il cittadino, incarnando i principii del diritto sulla eterna legge della giustizia.

I Romani furono quelli che stabilirono il diritto come norma, cioè l'uguaglianza possibile innanzi alla legge. Ora, coll'ammettere il patto commissorio, la rappresaglia fiscale, abbandoneremo il *giure romano* per ritornare ai tempi di Romolo? Certamente no. Ora, che cosa ci ha in un contratto bilaterale? Colui che vende ha il dovere di garantire la cosa venduta e di consegnarla; e il compratore ha il debito di pagare il prezzo. Dice l'onorevole ministro delle finanze che questa è legge di favore. Niente affatto. È una legge comune, è una legge di libertà. Ora, la libertà non è un favore, è un diritto.

Quali sono le parti bilaterali di questo contratto? Viene lo Stato che riceveva il canone e mi dice: perchè non posso esigere, fatemi il favore, affrancate, e per indurre ad affrancare stabilisce un prezzo non di favore ma giusto, o meglio in rapporto colla condizione dei tempi in che viviamo; quindi non è vero che è un favore. È lo Stato mosso dallo scopo di fare quattrini. E questo ha ben ragione di farlo; poichè i quattrini servono alle pubbliche spese.

Dice: pagatemi il 75 per 5; e sta bene, quantunque tale interesse sia già molto alto, e ve lo diceva lo stesso onorevole Sella. Dice poi: se non mi pagate le rate a tempo, mi pagherete il 6 per cento d'interesse, ed è un interesse oltre il giusto, ma via, si passi, l'amministrazione non dovrebbe fare di questi contratti, con codesti interessi. E pure andiamo oltre senza oltre fermarci.

Se io non ho potuto pagarvi a tempo le rate, volete abbreviare le dilazioni, e sta bene e non altro. Tutto ciò che va al di là di questa cautela è una enormezza, è quel patto lesivo che si chiamava patto commissorio.

E noi, ai tempi nostri, con un Ministero di Sinistra, e che quindi ha con noi solidarietà di principii, inaugureremo una legge che contenga il patto commissorio, dichiarato nullo, immorale dal giure romano e da tutti i Codici che vennero da poi? Ma non vedete, onorevole ministro, quanti interessi spostati abbiamo da lamentare in questo lungo periodo di ben 19 anni di governo in Italia? Non vedete che la proprietà è quasi divenuta un'amministrazione a favore del fisco, il quale colle sole spese di esazione rode il terzo dei tributi? Volete che questa legge faccia il bene delle finanze, e ad un tempo il bene dei cittadini? Ebbene contentatevi di stare al diritto comune. Il diritto comune si appoggia sul diritto vero, ed il diritto vero è la libertà. Allorchè dunque voi che vendete avete il vostro prezzo, e durante la mora avete l'interesse e l'abbreviazione della dilazione, che cosa volete di più? Lo andare più oltre sarebbe una cosa che ripugna a tutti i principii più ovvii di giustizia. Io spero quindi che la Camera vorrà far buon viso all'emendamento proposto dall'onorevole mio collega Parenzo.

INDELLI, *relatore*. A me sembra che bisogna intendere un po' più esattamente il concetto giuridico di questo articolo per esaminare quindi in qual ordine d'idee è stato proposto l'emendamento dell'onorevole Parenzo.

L'onorevole Parenzo ha avuto ragione; mi ha interpretato meglio dell'onorevole ministro, da cui ho avuto la sventura di non essere ben inteso.

Il diritto comune, a mio modo di vedere, è per l'onorevole Parenzo, perchè quando un contratto rimane inadempito per parte di uno dei contraenti, si ha dall'altro il diritto di scioglierlo, o di chiamare la parte morosa all'adempimento. Non si può pretendere l'una cosa e l'altra; ed anzi le leggi civili proclamano espressamente questo principio, quando trattano delle obbligazioni con clausole penali.

Che cosa avverrebbe nella ipotesi dell'articolo 7? Si fa un affranco; colui che ha affrancato non

adempie al pagamento delle rate. Il creditore, secondo le regole comuni, dovrebbe avere il diritto di risolvere il contratto, vale a dire, di pretendere che l'affranco sia come non avvenuto, restituendo necessariamente quello che ha ricevuto di parte di prezzo, ovvero di costringere all'adempimento del contratto, abbreviando le dilazioni concesse al pagamento del prezzo.

Ma, secondo l'articolo 7, v'è un'altra cosa. Si costringe il moroso all'adempimento del contratto, e si abbreviano le dilazioni; e si fa di più. Il contratto non è più quello che si è stipulato, e invece di pagare 100, si pagherà 120, si pagherà 130. Ecco qual è propriamente la posizione giuridica che viene ad essere fatta dall'articolo 7 al debitore moroso.

A dir vero, se io dovessi prendere a calcolo le conseguenze pratiche di quest'articolo, non me ne spaventerei nell'interesse di nessuno.

L'onorevole Minervini ha preso le cose un poco più dall'alto; ma qui proprio siamo in un campo dove c'è poco da spaziare nelle astrazioni. Qui si tratta di obbligare al pagamento quei tali morosi pagatori, debitori di canoni e di censi, che costituiscono uno dei guai dei bilanci delle amministrazioni. Dico poi, dall'altra parte, all'onorevole ministro delle finanze, che quando noi andremo praticamente a vedere se questa minaccia porterà a delle conseguenze tali da rendere più diligenti i debitori a pagare, non tarderemo a convincerci che la finanza vi guadagnerà ben poco; anzi non vi guadagnerà nulla. Colui che non paga l'affranco al 75, tanto meno lo pagherà al 100; e, praticamente, questa penale, non la realizzeremo mai. Ad ogni modo, siccome è una minaccia per coloro i quali possono poi, non per impotenza, ma per volontà, per cattiva intenzione abusare, è sempre utile che ne rimanga nella legge un ricordo. Io, se l'onorevole ministro e l'onorevole Parenzo lo consentono, proporrei una via di mezzo, e farei cosa che mi sembrerebbe più legale; lascerei, cioè, in questo caso in facoltà del creditore, o di abbreviare semplicemente le dilazioni, in modo da esigere il resto dovuto dall'affrancante al 75, che sarebbe il concetto dell'onorevole Parenzo; ovvero di lasciare che i pagamenti continuino a farsi nelle rate come furono contrattate, ma ritenendosi l'affranco al cento per cinque e non più al 75.

In una parola, propongo la facoltà di un'alternativa. Come il creditore ha diritto di costringere l'inadempiente all'esecuzione del contratto, ovvero allo scioglimento del medesimo, così io qui darei alle amministrazioni dello Stato contemplate nel progetto di legge la facoltà, o di costringere puramente e semplicemente il debitore moroso al paga-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1879

mento immediato della residuale somma dell'affranco al 75 per 5, ovvero di lasciare che le rate scadano quando devono scadere, e l'affranco s'intenda fatto al 100 per 5. Così non si esce dal diritto comune. L'onorevole ministro è contentato per quel certo rigore, di cui alcune volte la finanza e le amministrazioni dello Stato hanno bisogno per costringere questi debitori morosi. L'onorevole Parenzo poi sarà certamente contento che non si cumulino due concetti, i quali, secondo il giure comune, si eliminano. E così prego entrambi che accettino questo emendamento nel modo da me proposto.

Ho consultato espressamente alcuni membri della Commissione vicini a me, e vi aderiscono volentieri. Sarò così lieto di aver io portato il ramo d'olivo.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io dichiaro di accettare il concetto testè esposto così bene dall'onorevole relatore della Commissione.

Io non credo che questo articolo 7 sia veramente ingiusto, come diceva l'onorevole Minervini. Non voglio rimontare nè a Romolo, nè ai fondatori di Roma, nè al diritto classico; perchè mi pare che ciò non esca dalla questione. Tuttavia le parole dell'onorevole Indelli, col quale io sono sostanzialmente d'accordo, mi convincono dell'equità e della ragionevolezza di adottare il temperamento che egli propone; quindi non sono lontano dall'accettare l'emendamento proposto dalla Commissione, al quale io spero verranno anche associarsi l'onorevole Parenzo e l'onorevole Minervini.

PRESIDENTE. L'onorevole Parenzo ha facoltà di parlare.

PARENZO. Io veramente accetterei il sotto-emendamento della Commissione come un meno peggio, *au pis aller*, perchè, a mio avviso, con esso non rientreremmo troppo nel diritto comune. Il diritto comune porterebbe a questa conseguenza: la risoluzione del contratto per inadempimento dei patti dell'affrancazione. Ora la risoluzione del contratto che cosa vuol dire? Ritornare a pagare i canoni come erano prima. Ma ciò, si dice, lede gli interessi finanziari ed i fini propostisi da questa legge. Ebbene; è appunto per togliere questi canoni, che io diceva: basta togliere all'affrancamento il beneficio della mora nel pagamento delle annualità.

L'onorevole Indelli dice: lasciamo facoltà alla finanza sia di richiedere tutte in una volta le rate non ancora scadute (sulla base però del contratto di affrancazione, cioè delle 15 annualità), sia di richiedere dal contribuente le somme che egli ancora deve pagare, valutate però non più in base alle 15 annualità, ma in ragione del 100 per 5.

INDELLI, relatore. Senza caducità.

PARENZO. Senza caducità e negli anni in cui ancora doveva durare la rateazione.

Io però presento all'onorevole relatore un semplice dubbio, che spero egli potrà chiarire. Se la *mora* succede nell'ultimo anno, dovrà pagare non solo l'ultima annualità, ma ancora tutta quanta la differenza dalle 15 alle 20 annualità, cioè altre 5 annualità di canone accumulate, oltre alla sesta rata del prezzo d'affrancazione?

PRESIDENTE. Onorevole Parenzo, a me sembra che poichè la Commissione non ha ancora formulato il suo pensiero...

PARENZO. Se desidera rinviarla...

PRESIDENTE. Sembra a me che la Commissione proponga appunto di rinviare.

INDELLI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

INDELLI, relatore. Ecco, l'onorevole Parenzo enuncia una ipotesi, la quale non può verificarsi; perchè quando un debitore a rate deve solo l'ultima rata, non c'è più questione di abbreviare le dilazioni, e quindi non si verificherebbe più il caso.

PARENZO. Con la legge no.

INDELLI, relatore. Scusi, e quindi si rientra allora nella legge comune. Ora io prego l'onorevole presidente a passare innanzi e lasciare che la Commissione...

PRESIDENTE. È quello che stava dicendo io. Dunque la Commissione si riserva di riferire sull'articolo 7, ed intanto passeremo all'articolo 8.

Art. 8.

Gli atti di affrancamento per prestazioni inferiori alle annue lire 100 saranno stipulati innanzi al ricevitore del registro e demanio, o segretario d'industria di finanza, destinati a norma del regolamento, con esenzione dei diritti di segreteria per la stipulazione, in presenza di due testimoni ed intervenendo l'ispettore o altro funzionario del demanio, come rappresentante dell'ente creditore.

Il contratto avrà forza di titolo autentico ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 aprile 1869, n° 5026, ed avrà forza esecutiva mercè il visto del pretore del mandamento, ove avviene la stipulazione.

Per la spedizione delle copie e per la conservazione degli originali sarà provveduto col regolamento.

MINERVINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Minervini.

MINERVINI. Io credo che nell'intendimento di agevolare, e di mantenere saldi i principii, se la Commissione ed il ministro hanno detto che per le annue lire 100 si può procedere a questo modo per farsi economicamente il contratto, e poichè in ogni

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1879

contratto di questo genere vi è poco da discutere, perchè sieno 100 o sieno 1000 è lo stesso; la prestazione è sempre liquidabile, dunque pagherete il 15 per 5 qualunque sia la cifra della prestazione o canone che sia; ora questo lo può fare sempre l'individuo indicato nell'articolo, e di conseguente può togliersi la limitazione sino a 100 lire.

Quindi io proporrei di sopprimere tale limitazione di 100, e far sì che queste contrattazioni vengano eseguite con questo mezzo di agevolazione. Che cosa v'impensierisce? Nulla lo dovrebbe. Non l'interesse delle finanze, poichè voi avete negli articoli seguenti stabilito delle esenzioni e mitigazioni di tassa *ad valorem*. Ciò è sempre rimasto incolume. Quindi voi non farete che agevolare, perchè quando il ricevitore del luogo fa il contratto si riduce a vedere qual'è il titolo, qual'è la prestazione ed a fare un calcolo del 15 su 5. È una cosa che si può fare per qualunque valore. Io quindi pregherei tanto l'onorevole Commissione, quanto l'onorevole ministro di sopprimere questa limitazione del cento e dire: i contratti si possono fare tutti allo stesso modo.

Quanto poi al modo di fare i contratti voi lo avete stabilito in questo articolo, e rimane incolume.

Ma perchè voler fare una spesa maggiore? Che sia 100, 500, 1000; se le cose sono le stesse, ogni ricevitore le può fare, ogni vostro dipendente può vedere il titolo, fare la calcolazione e stipulare. Quindi credo che quest'agevolazione la possiate fare: giova l'estenderla e non vi nuoce.

Le spese fiscali sono state distribuite in ordine ai valori e ciò rimane.

A questo si riduce la mia preghiera; e starò aspettando le osservazioni dell'onorevole ministro e dell'onorevole Commissione in proposito.

MINISTRO DELLE FINANZE. La proposta dell'onorevole Minervini non ha per se medesima una grande importanza. Nell'articolo 8 è detto in modo precettivo: « Gli atti di affrancamento per prestazioni inferiori alle annue lire cento saranno stipulati innanzi al ricevitore *del registro*; » e questo perchè si tratta di contratti di piccolissima importanza i quali si fanno in luoghi dove non v'è intendenza di finanza, dove non è un'autorità finanziaria superiore; ma ciò non toglie che anche per altri contratti d'affrancamento, per somme superiori alle 100 lire, non possa il ministro delle finanze e l'intendente di finanza delegare il ricevitore del registro a stipulare il contratto...

MINERVINI. Allora siamo d'accordo.

MINISTRO DELLE FINANZE... Dimodochè è obbligatorio pel ricevitore del registro, quando non vi sia autorità superiore, di stipulare; quando v'è auto-

rità superiore è essa stessa che stipula o delega il ricevitore.

Perciò, diceva, non mi pare che la proposta dell'onorevole Minervini abbia molta importanza.

MINERVINI. Dopo queste osservazioni, non ha ragione di essere la mia proposta, essendo l'onorevole ministro nello stesso ordine d'idee sul fatto concreto della operazione.

PRESIDENTE. Per conseguenza, se nessun altro chiede di parlare, verremo ai voti. Pongo ai voti l'articolo 8, di cui ho dato lettura.

(È approvato.)

(Sono approvati senza discussione gli articoli seguenti:)

Art. 9.

Saranno esenti dalle tasse di bollo, di registro e d'ipoteca gli atti e le formalità relative all'affrancazione delle annue prestazioni non superiori alle lire 100, e per le trascrizioni e iscrizioni e cancellazioni di ipoteca il conservatore non avrà diritto ad alcun emolumento.

Per le affrancazioni di annue prestazioni superiori alle lire 100 la tassa di registro è ridotta a quella fissa di una lira, e non sarà percepita nè tassa di bollo o ipoteca, nè emolumento per le iscrizioni ipotecarie che occorressero.

I privilegi di tasse e la esenzione di emolumenti e diritti di segreteria, di cui nel presente articolo, si godranno solo pe' contratti stipulati entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 10.

Le prestazioni, di cui nel primo articolo, che non saranno affrancate con le norme sopra indicate entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, potranno essere cedute od alienate a favore dei privati, esclusi gli Enti morali.

Art. 11.

Le cessioni e vendite saranno fatte mediante pubblici incanti a base di lire 75 per ogni 5 lire di rendita, pagabili entro 30 giorni dalla data del decreto che approva l'atto di deliberamento.

Nel primo incanto ogni singola partita costituirà un lotto.

Rimanendo deserta la prima prova, potranno riunirsi più partite a comporre un lotto; e la base di asta per un secondo incanto potrà ridursi di un decimo ed anche di due decimi del prezzo del primo incanto.

Qualora il secondo incanto rimanesse deserto si procederà al terzo, senza variare la composizione del lotto, ma ad una base inferiore nei limiti di tre decimi a quattro decimi del prezzo, a giudizio dell'ufficio incaricato della vendita.

Se neppure al terzo incanto sarà avvenuto il de-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1879

liberamento si potrà procedere alla vendita per trattativa privata.

L'aggiudicazione avvenuta al maggiore offerente in uno degli incanti sarà definitiva.

Art. 12.

Rispetto ai luoghi, alle forme degli incanti ed alla approvazione dei contratti saranno osservate, in quanto siano applicabili, le norme prescritte dalla legge 21 agosto 1862, n° 793.

Art. 13.

Con regolamento approvato con regio decreto saranno stabilite le norme da osservarsi per la esecuzione della presente legge.

Art. 14.

È derogato a tutte le leggi anteriori per ciò che potesse essere contrario alle disposizioni della presente.

La Giunta riferirà sull'articolo sospeso.

INDELLI, *relatore*. Domani o questa sera?

PRESIDENTE. Nella prossima seduta di lunedì.

MINISTRO DELLE FINANZE. Seguirebbe nell'ordine del giorno il progetto di legge: Annullamento delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico.

Ora, siccome io da due giorni sono tornato al Ministero delle finanze ed ho trovato preparato uno studio del mio predecessore, per il nuovo progetto di legge, così io ho bisogno di vedere e di esaminare quale sia il concetto del nuovo indirizzo che egli intendeva di seguire. Perciò non sarei in grado oggi di assumere la discussione del progetto di legge e pregherei la Camera di rimandarla.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze prega la Camera di voler differire la discussione del disegno di legge che portava il numero 7 nell'ordine del giorno d'oggi.

Verremo allora al numero successivo.

MINISTRO DELLE FINANZE. Farò anche preghiera alla Camera di voler porre all'ordine del giorno il progetto di legge sul patrocinio gratuito e l'altro sulle concessioni governative, de' quali sono già pronte e distribuite le relazioni, essendo progetti di una certa urgenza e di interesse finanziario urgente.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro prega d'inscrivere nell'ordine del giorno anzitutto il disegno di legge sul patrocinio gratuito e quello sulle concessioni governative; disegni questi, le cui relazioni furono già distribuite nello scorso estate. Ora, avendo la Camera già deliberato che lunedì si cominci la discussione dei bilanci dei Ministeri di grazia e giustizia, e di agricoltura e commercio, così io credo che la domanda dell'onorevole ministro delle finanze si intenda in questo senso che, dopo discussi i bilanci di agricoltura e commercio e di grazia e giustizia,

si inscrivano i due disegni di legge a cui accennava testè. Se non sorgono obiezioni si intenderà così stabilito.

SELLA. Non si delibera sull'articolo sospeso?

PRESIDENTE. Questo lo avrei detto dopo.

Dunque, in complesso metterò all'ordine del giorno di lunedì:

1° Svolgimento delle proposte dell'onorevole Englen.

2° Terminare la legge che è stata discussa.

3° Votazione per la rielezione di due vice-presidenti, di un questore, di tre membri per la Commissione del bilancio e di un membro per la Commissione d'inchiesta per le ferrovie nazionali, e votazione a scrutinio segreto delle tre leggi che già si sono discusse, poi discussione del bilancio di grazia e giustizia e di quello di agricoltura, e in seguito le altre leggi.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni s'intenderà approvato quest'ordine del giorno.

(È approvato.)

Ora passiamo alla discussione del n° 8 dell'ordine del giorno, ossia: Trasferimento della sede del mandamento di Torreorsaia in Roccagloriosa.

Si dà lettura del disegno di legge.

« *Articolo unico*. La sede della pretura di Torreorsaia è trasferita in Roccagloriosa, e il mandamento assumerà la denominazione di quest'ultimo comune. »

Dichiaro aperta la discussione generale.

(Vari deputati si trovano nell'emiciclo.)

Onorevoli deputati, li prego di prendere i loro posti; non è ancora sciolta la seduta.

BONGHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONGHI. Io vorrei pregare la Commissione di sospendere anche la discussione di questo disegno di legge e di rinviarla ad ulteriori studi.

Io non entro in questa questione, se non per avere ricevuto un dispaccio, il quale è così concepito:

« In nome giustizia, moralità, verità, preghiamo difenderci, affinché resti Torreorsaia sede mandamentale.

« Municipio Torreorsaia Castel Ruggiero. »

Davvero io non aveva notizia che questo disegno di legge fosse neanche all'ordine del giorno della Camera. Mi sono dovuto adunque domandare se vi fosse qualche giustizia in questo reclamo che si faceva all'improvviso da un comune, del quale, debbo confessarlo, sentiva per la prima volta il nome! (*Interruzione a bassa voce a sinistra*) Davvero, io dico le cose schiette schiette. E, dopo letta la rela-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1879

zione, a me pare che gli argomenti che porta la Commissione non siano sufficienti. Non mi sembra che si sia studiato abbastanza.

CAVALLETTO. (*Della Commissione*) Chiedo di parlare.

BONGHI. Da quello che appare dalla relazione stessa, nelle condizioni presenti delle cose, veggio che Torreorsaia è un comune al quale la provincia e lo Stato devono molto, perchè lo hanno lasciato senza strade, senza bonificamento delle terre che lo circondano ed in molto cattive condizioni. E poichè la provincia e lo Stato non hanno fatto il debito loro verso Torreorsaia, ne risulta che debbano ancora farle un danno, togliendole la sede del mandamento che forse è l'ultima sua speranza di risorgere?

Domando poi se questa Roccagloriosa, che si surroga come sede del mandamento a Torreorsaia è un comune di tanto maggiore importanza di Torreorsaia. Ho visto nel dizionario dei comuni che ha 80 abitanti di più di Torreorsaia. Dunque se la sede del mandamento è tolta da un comune piccolo, è trasferita in un comune egualmente piccolo.

Per ultimo dice la Commissione che questo trasferimento della sede del mandamento da Torreorsaia a Roccagloriosa è una cosa di già studiata, e voluta dalle autorità della provincia.

Ma non cita, se non isbaglio, altro che un parere provinciale del 1863.

Non converrebbe che oggi questo consiglio provinciale fosse interrogato di nuovo per vedere se, tanti anni dopo, è dello stesso parere?

Ho pure considerato la topografia riguardo alla quale non ci si danno precise indicazioni. Or bene, Roccagloriosa e Torreorsaia si trovano, su per giù, amendue all'estremità del mandamento del quale è parola. Se Roccagloriosa ed il comune di Celle chiedono che la sede del mandamento sia trasferita da Torreorsaia a Roccagloriosa, Torreorsaia e Castelruggeri chiedono invece che resti a Torreorsaia.

La Commissione schiettamente dice nella sua relazione che sono due comuni, Roccagloriosa e Celle, che vogliono la sede del mandamento a Roccagloriosa; e che sono due comuni, Torreorsaia e Castelruggeri, che la domandano in Torreorsaia. Ora in una simile condizione di cose vi par egli così necessario di risolvere il problema senza interrogare di nuovo l'autorità provinciale?

Il problema è da molti anni sospeso, e mi pare che potrebbe stare sospeso per qualche anno ancora, e sino a che saremo ben certi che un vero interesse pubblico e di prima necessità richieda una disposizione che reca danno grave a un comune per quanto piccolo esso sia.

La mutazione di circoscrizione, anche di un mandamento, è cosa di grande interesse per quel mandamento stesso. Quando voi, questa sera, votaste la legge, ed il telegrafo annunziasse ai comuni interessati che essa è stata approvata, avverrebbe che a Roccagloriosa s'illuminerebbero le case, mentre a Torreorsaia si piangerebbe; gli animi si esacerberebbero da una parte e dall'altra, come se fosse stato leso un antico diritto, dappoichè è molto più doloroso il perdere, che piacevole l'acquistare.

Pertanto io pregherei la Commissione di volere rinviare ad un'altra tornata la discussione di questo disegno di legge, affinchè i comuni che da tale trasferimento si credono danneggiati, possano far sentire le loro ragioni alla Camera.

Le osservazioni che ho esposto non le ho tratte che dalla relazione della Commissione, che è favorevole all'approvazione del disegno di legge. Mi pare quindi che delle buone ragioni ve ne debbano essere, e assai più di quelle che io possa aver desunto da una relazione che è contraria alla tesi da me sostenuta. Inoltre, non essendovi nulla d'urgente in simile questione, io credo che si potrebbe ritardarne la discussione. Ad ogni modo ho ritenuto mio dovere parlare in favore d'interessi che si credono lesi, non solo, ma che si credono non abbastanza studiati per essere offesi.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

CAVALLETTO. L'onorevole Bonghi senza entrare nel merito della questione avrebbe potuto proporre l'aggiornamento di questo progetto di legge per la considerazione che i due ministri che sono responsabili in tale argomento, cioè il ministro di grazia e giustizia che propose la legge e il ministro dell'interno che pur dovrebbe interloquire in questa questione, sono assenti. Tale ragione poteva egli addurre senza entrare nel merito della questione e senza tacciare anticipatamente la Commissione di non avere studiata la questione che poi non è gravissima. (*ilarità*)

Se l'onorevole Bonghi studierà meglio sulle carte topografiche l'ubicazione di questo mandamento, se esaminerà bene in quali versanti si trovano i due comuni in questione, vedrà che la proposta della Commissione è studiata, è ragionevole. Tuttavia, avuto riguardo, ripeto, alla mancanza dei due ministri, che in questa questione sono responsabili, e che dovrebbero dire la loro parola, io mi associo alla mozione dell'aggiornamento fatta dall'onorevole Bonghi.

PRESIDENTE. Il quale mi pare che avesse anche un altro scopo; che s'interrogolino nuovamente le autorità provinciali.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1879

Voci. No! no!

BONGHI. Io mi associo alla proposta dell'onorevole Cavalletto, e non rispondo affatto agli appunti da lui fattimi.

Io non aveva badato se v'erano, o no, i due ministri. Sono così poco abituato a guardare al banco dei ministri, che non mi avvedo della loro presenza o della loro assenza. (*ilarità*)

(*Entra nell'Aula il ministro dell'interno.*)

PRESIDENTE. Ora veramente, essendo presente l'onorevole ministro dell'interno, la sospensiva per questa sola ragione non avrebbe più motivo di essere.

L'onorevole De Dominicis ha facoltà di parlare.

DE DOMINICIS. L'onorevole Bonghi, facendo seguito a quello che l'onorevole nostro signor Presidente diceva, ha esaurito tutta la questione, ha detto quanto poteva dire nel proposito, e pare che l'avesse studiata molto la relazione della Commissione, ma a suo modo, perchè l'ha studiata precisamente dal punto di vista del dispaccio telegrafico che dice di aver ricevuto poco fa. (*ilarità*)

Egli ha addotto delle ragioni che io non posso per nulla apprezzare. Nella relazione sono valutate tutte le ragioni che stanno in contrario. Eppoi, come relatore, ho l'obbligo di dire alla Camera che la relazione non è basata su nessun dato particolare. Anzi osservo che non si è tenuto conto nè delle proteste delle persone, nè dei municipi, nè delle ragioni particolari addotte *pro* e *contro*, ma bensì si è tenuto conto di tutti i dati ufficiali che trovavansi al Ministero di grazia e giustizia, e dei quali il ministro guardasigilli d'allora, onorevole Taiani, mi permise di prendere cognizione. Questi documenti sono o rapporti del prefetto, o del sotto-prefetto del circondario, o del procuratore del Re, o del procuratore generale; sono pareri unanimi del Consiglio provinciale, decisioni del Consiglio di Stato, ripetute e replicate.

Tali sono stati i dati che hanno spinto me a sottomettere alla Commissione quella relazione, che la Commissione con tanta benevolenza unanimemente accettò.

Queste cose, o signori, io doveva dire nell'interesse del disegno di legge totalmente d'iniziativa ministeriale, d'iniziativa del guardasigilli, e non disegno d'iniziativa parlamentare, affinché i dubbi che agitavano l'onorevole Bonghi fossero deleguati, e la Camera non restasse sotto l'impressione di una idea, sotto cui non vorrei rimanesse. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, persiste nella sua sospensiva?

BONGHI. No.

CAVALLETTO. (*Della Commissione*) Essendo adesso

presente il ministro dell'interno (*ilarità*) potrebbe dirci lui il suo parere.

DEPRETIS, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

MINISTRO DELL'INTERNO. Onorevole Cavalletto, questo disegno di legge è stato presentato dal guardasigilli ed è di competenza del ministro di grazia e giustizia e non del ministro dell'interno. Il ministro dell'interno ha poco a vedervi.

CAVALLETTO. Qualche cosa. (*ilarità*)

MINISTRO DELL'INTERNO. Ora il ministro guardasigilli, come la Camera sa, è indisposto. Io spero che questa sua indisposizione sia brevissima, e che egli verrà qui, se la Camera lo desidera, a difender l'opera del suo antecessore; io non voglio cominciare con un cattivo esempio, mettendo le mani e il piede nel campo altrui.

CAVALLETTO. (*Della Commissione*) Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

CAVALLETTO. (*Della Commissione*) La questione, secondo il mio giudizio, è semplicissima. Qui si tratta di quattro comuni i quali, in complesso, formano una popolazione di 4000 abitanti...

PRESIDENTE. Ma, onorevole Cavalletto, non entriamo nella questione. Dal momento che il ministro dell'interno domanda che la Camera voglia aspettare la presenza del guardasigilli, cui riguarda questo disegno di legge, mi pare che sia una questione pregiudiziale cui bisogna consentire... (*Rumori*)

Una voce. Interroghi la Camera.

MINISTRO DELL'INTERNO. Se la Camera lo crede...

PRESIDENTE. A me sembra che la Camera intenda di acconsentire nella domanda fatta dal ministro dell'interno. Quando il Governo dice esser suo desiderio che un altro rappresentante del Governo assista alla discussione, mi pare...

CAPO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAPO. Sembrami che il ministro dell'interno abbia detto di non aver nulla a vederci, ma non di aspettare il ministro di grazia e giustizia. Io capisco che aspettare il ministro di grazia e giustizia sarebbe necessario se vi fosse disparere fra il Ministero e la Commissione; ma una volta che la Commissione propone e il Ministero accetta, io non vedo la ragione per la quale dovremmo aspettare il ministro guardasigilli.

PRESIDENTE. Onorevole Capo, per una ragione semplicissima; perchè, anche quando ci sia il comune consenso, quando le leggi si discutono, conviene che vi sia una Camera, una Commissione e il Governo. Quando il Governo dice: « Io non ho un

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1879

rappresentante in questa discussione » noi non possiamo discutere il disegno di legge.

Ecco, onorevole Capo, quale è la ragione.

CAPO. Or bene, aspettiamolo pure questo ministro.

PRESIDENTE. Così rimanderemo la discussione ad un'altra tornata. Ed, allora, lunedì alle 2 seduta pubblica.

La seduta è levata alle 6.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì :

1° Svolgimento della proposta di legge del deputato Englen per la cessione ai comuni dei dazi governativi di consumo ;

2° Seguito della discussione del progetto di legge per l'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi ed altre simili prestazioni dovute allo Stato ;

3° Nomina di due vice-presidenti e di un questore della Camera ; di tre commissari del bilancio ; di un commissario della inchiesta sopra le ferrovie del regno ;

4° Votazione a scrutinio segreto sopra i progetti di legge :

Contratti di permuta di beni demaniali con altri dei comuni di Forlì e Patti ;

Convalidazione di un decreto relativo alle tare doganali ;

5° Discussione degli stati di prima previsione pel 1880 :

del Ministero di Agricoltura e Commercio ;
del Ministero di Grazia e Giustizia.

Discussione dei progetti di legge :

6° Disposizioni speciali sul patrocinio gratuito ;

7° Modificazioni della legge relativa alle concessioni governative ;

8° Annullamento delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico ;

9° Trasferimento della sede del mandamento di Torreorsia in Roccagloriosa ;

10. Disposizioni relative agli impiegati dei cessati Consigli degli Ospizi nelle Provincie meridionali ;

11. Aggregazione del comune di Pareto al mandamento di Spigno-Menferrato (229) ;

12. Perequazione dell'imposta fondiaria nel compartimento modenese ;

13. Riordinamento della privativa del Lotto.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.